

SEDUTA


64.

SITZUNG

12 - 7 - 1951

Presidente: MAGNAGO

vice-Presidente: MENAPACE



Ore 9,30.

PRESIDENTE: Signori, la seduta è aperta. Appello nominale.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*fa l'appello*).

PRESIDENTE: Processo verbale della seduta dell'11 luglio u. s.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*Legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Nessuna. Il verbale è approvato. Continua l'esame della legge Samuelli.

E' stata portata una proposta di emendamento quale comma aggiuntivo all'articolo 4, firmato da Samuelli, Bruschetti e Castelli, con la dizione: « Sulle domande di contributo esprimerà il proprio parere una commissione regionale così composta:

a) dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste o da un suo delegato, Consigliere regionale, che la presiede;

b) dall'Assessore regionale ai lavori pubblici o da un suo rappresentante;

c) da due Consiglieri provinciali per ciascuna delle due Province di Trento e di Bol-

zano, designati dai rispettivi Consigli provinciali;

d) da un membro designato da ciascuna Provincia di Trento e Bolzano, designato dalle rispettive Federazioni provinciali delle Cooperative, purché siano legalmente riconosciute;

e) da un membro designato da ciascun Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trento e di Bolzano, e, in seguito, dagli uffici che li sostituiranno.

La commissione di volta in volta potrà richiedere l'intervento di esperti nelle singole materie ».

(Es ist ein Zusatz-Abänderungs-Voranschlag, unterschrieben von Samuelli, Castelli, Bruschetti, eingebracht worden, der den letzten Absatz des Artikels 4 bilden soll und folgenden Wortlaut hat:

« Über die Konzessionsgesuche wird eine Regionalkommission entscheiden, die folgendermassen zusammengesetzt ist:

a) vom Assessor für Landwirtschaft und Forstwesen oder einem von ihm delegierten Regionalrat, welcher den Vorsitz in der Kommission übernimmt;

b) vom Regionalassessor für öffentliche Arbeiten oder einem von ihm delegierten Vertreter;

c) von 2 Landtagsmitgliedern, je eines für

die Provinzen Trient und Bozen, die von den Landtagen von Bozen und Trient ernannt werden;

d) von 2 Mitgliedern, je eines von den Provinzen Trient und Bozen, die von den Provinzverbänden der Genossenschaften, insoferne diese rechtlich anerkannt sind, vorgeschlagen werden;

e) von einem Mitglied, das vom Provinzinspektorat für Landwirtschaft von Trient vorgeschlagen wird, und einem, das vom Provinzinspektorat für Landwirtschaft von Bozen und später von den Körperschaften vorgeschlagen wird, die diese Inspektorate ersetzen werden.

Die Kommission kann jeweils Experten in den einzelnen Zweigen heranziehen).

SAMUELLI (D.C.): Devo dichiarare che ieri si è completata questa forma della Commissione. Nella fretta, a Bolzano, è sfuggito il particolare dell'inclusione dell'Assessore ai lavori pubblici o suo delegato. Questo io volevo dichiarare per correttezza perché è emerso adesso, come l'esame dei progetti in linea tecnica, e si è pensato che l'Assessore ai lavori pubblici potesse disporre di tecnici, capaci di dare un giudizio in linea tecnica sul progetto. Nella parte finale dell'ultimo comma si dice che la Commissione può eventualmente richiedere l'aiuto di terzi. Quindi veda il Consiglio se ritiene di cancellare la inclusione dell'Assessore ai lavori pubblici.

SCOTONI (P.C.I.): Nell'emendamento proposto è inserita una frase che suona pressappoco così: « dell'Ispettorato agrario o degli Uffici che lo sostituiranno ». Questa è un po' un'ipoteca sul futuro, perché oggi sono quelli lì; quando si dovessero riorganizzare i servizi dell'agricoltura, nella legge verrà detto che questo ufficio sostituisce l'Ispetto-

rato agrario; si parla in plurale perché non è concepibile che ce ne sia uno solo. Quindi è inutile mettere quella frase; è meglio lasciare impregiudicata qualsiasi soluzione.

DEFANT (A.S.A.R.): A me sembra che al comma primo dell'emendamento aggiuntivo manchi il completamento necessario. Si parla di « parere »; vorrei proporre un emendamento aggiuntivo al primo comma: « parere motivato e circostanziato ».

Sappiamo che la commissione dovrà dare un giudizio molteplice: tecnico, giuridico, economico, finanziario; è quindi necessario che l'organo esecutivo politico abbia a sua disposizione un responso completo da tutti i punti di vista, e che l'estensore del responso si assuma le relative responsabilità proporzionali; di qui la divisione fra compito tecnico e politico. E' inutile che il tecnico dia il responso e poi sparisca nell'ombra. Ora il responso deve rimanere agli atti della Giunta, che è così coperta da ogni critica. Voglio dire che abbiamo la garanzia che il potere politico risponde in base a dati concreti raccolti dalla commissione, e che il cittadino a sua volta ha nel lavoro della commissione una determinata garanzia di ordine giuridico e tecnico. Quindi il responso è completo, solo se il parere dato dalla commissione è motivato e circostanziato, cioè ampio, completo. Quindi propongo che, accanto a « parere », ci sia un emendamento di questo genere: « motivato e circostanziato ».

STROBL (S.V.P.): Chiedo la traduzione. *(Mir scheint, daß im ersten Absatz des Zusatz-Abänderungsvorschlages die notwendige Vervollständigung fehlt. Man spricht von « Gutachten »; Ich möchte eine Zusatzabänderung zum ersten Absatz vorschlagen: « begründetes und eingehendes Gutachten ».*

Wir wissen, daß die Kommission ein vielfältiges Urteil abgeben muß: technisch, rechtlich, wirtschaftlich, finanziell; es ist daher notwendig, daß das politische Exekutivorgan ein unter allen Gesichtspunkten vollständiges Gutachten erhält und daß der Verfasser des Urteiles die verhältnismäßige Verantwortung übernimmt; daher die Teilung zwischen technischer und politischer Aufgabe. Es ist zwecklos, daß der Techniker sein Urteil abgibt und dann im Dunkeln verschwindet. Das Gutachten muß bei den Unterlagen des Ausschusses bleiben, die so gegen jede Kritik gedeckt ist. Ich möchte sagen, daß wir die Gewähr haben, daß die politische Gewalt auf Grund von konkreten Angaben handelt, die er von der Kommission gesammelt hat, und daß der Bürger seinerseits in der Arbeit der Kommission eine bestimmte Gewähr rechtlicher und technischer Art hat. Daher ist die Entscheidung nur vollständig, wenn das von der Kommission erstattete Gutachten begründet und eingehend ist, nämlich umfangreich, vollständig. Daher schlage ich vor, daß neben dem Wort Gutachten ein Zusatz dieser Art hinzukommt: « begründet und eingehend ».

PRESIDENTE: La proposta Defant è stata accolta dai proponenti, e quindi viene aggiunto: « *motivato e circostanziato* ».

CONSIGLIERE: Basta « *motivato* ».

PRESIDENTE: Avete cancellato qualche cosa o è rimasto uguale all'altro?

SALVETTI (P.S.I.): E' stata cancellata anche la proposta di Scotoni.

ALBERTI (D.C.): Scotoni aveva proposto di stralciare « *uffici che seguiranno* »; è stato cancellato.

PRESIDENTE: Con questo emendamento, dopo la parola « *parere* » si include « *motivato e circostanziato* », e poi al punto d) si tolgono le parole « *e in seguito, dagli uffici che li sostituiranno* ».

E' stato presentato un altro emendamento firmato dai consiglieri von Pretz, Muther e Thaler.

(*Es ist ein weiterer Abänderungsvorschlag eingereicht worden von Pretz, Muther, Thaler*):

1. *Beim Abänderungsantrag Samuelli wird der Buchstabe f) mit folgendem Wortlaut ergänzt: « Die Regionalkommission gliedert sich in 2 Provinzkommissionen, die die einlaufenden Ansuchen zu überprüfen und dann zur weiteren Behandlung an die Regionalkommission weiterzuleiten haben ».*

2. *Die unter Buchstabe c) angeführten Regionalräte werden nicht vom Landtag, sondern vom Landesausschuss bestimmt.*

L'emendamento è aggiuntivo e forma un nuovo comma, che, dopo il comma e), suonerebbe così: « *La Commissione regionale si suddivide in due commissioni provinciali, le quali hanno da esaminare le richieste pervenute e da trasmettere per l'ulteriore trattazione alla Commissione regionale* ». Poi al punto c) si propone che due Consiglieri provinciali che, secondo la proposta Samuelli, dovrebbero venire nominati dai Consigli provinciali, vengano destinati dalle Giunte provinciali.

SALVETTI (P.S.I.): Mi permetto di osservare che quel « *circostanziato* » mi sembra superfluo. Piuttosto c'è una frase che mi interesserebbe di più, anche se implicita, ai fini di una graduatoria, perché qui la sostanza di questo parere è un aiuto all'Assessore ed alla Giunta di dire quanto e dove devono essere dati.

Seconda osservazione: se ed in quanto si accetta l'ammissione alla Commissione dell'Assessore ai lavori pubblici e dei suoi delegati, propongo che venga aggiunto anche l'Assessore all'industria e commercio o un suo delegato, allo stesso fine. Non dimentichiamo che questa legge, nel testo originale, al primo articolo diceva: « *con particolare riguardo all'esportazione* ». Nel caso nostro si tratta di vino e di frutta, e voci di esportazione orticola; si tratta cioè sempre di un ruolo primario. A me sembra ovvio che in questa materia, che inciderà notevolmente sul settore contemplato, l'Assessore al commercio, che conosce le questioni dei contingenti, i rapporti con l'estero, esprima il suo giudizio; questo giudizio d'insieme è opportuno, per puntare milioni in un settore che ha probabili prospettive di sviluppo. Mi pare che qui l'Assessore al commercio deve dire la sua parola. Nella mia proposta, che non è venuta alla luce, ma che avevo elaborato per mio conto, cercavo di ovviare a questa lacuna, suggerendo l'intervento di un rappresentante delle due Camere di commercio allo stesso fine. Ecco perché credo che per lo meno con titolo pari all'Assessore ai lavori pubblici abbia diritto di cittadinanza anche colui che è a capo dell'ufficio, che dà il giudizio in sintesi nel movimento commerciale della Regione stessa.

Altra osservazione. Circa l'ultima osservazione del collega Muther, cioè che la Commissione deve dividersi in due, osservo che si potrà vedere in separata sede. Comunque tecnicamente mi permetto di suggerire che non può essere nella serie delle lettere a), b), c), d); semmai quel concetto, che è qualche cosa di nuovo, di operativo, deve far parte di un articolo a sè, e non può seguire tutta la serie degli articoli, dove si nominano i membri della Commissione. E' un concetto a sè stante,

che dal punto di vista formale, dovrà essere inserito a parte.

v. PRETZ (S.V.P.): Wir waren gegen die Einbeziehung des Assessors für öffentliche Arbeiten in diese Kommission,

1. weil uns vorkommt, dass das gewissermassen die Autorität des Landwirtschaftsassessors einschränkt, und

2. weil, wie Herr Prof. Salvetti richtig gesagt hat, auch der Assessor für Handel und Industrie den Anspruch erheben könnte, aufgenommen zu werden; meiner Ansicht nach übrigens auch der Assessor für Finanzen und der Assessor für Sozialfürsorge. Mit der Zeit hätten wir dann den ganzen Ausschuss in der Kommission.

Zum Vorschlag, dass diese Kommission geteilt wird, möchte ich sagen, dass das keinen praktischen Wert hat. Die Ergebnisse der Überprüfungen der beiden Unterkommissionen gehen an die Regionalkommission und diese entscheidet über diese Engänge. So haben wir es uns gedacht. Wenn Sie was dagegen haben, müssen Sie es sagen. Das war der Zweck unseres Antrages.

DEFANT (A.S.A.R.): Per l'aggiunta proposta da Salvetti non ho niente da dire. La Commissione può allargarsi a piacere; che ci siano i rappresentanti della Camera di commercio o meno è materia opinabile. Invece vorrei sottolineare « *circostanziata* ». Ho assistito ad una riunione di fondazione di qualche industria, dove c'è un giudizio di carattere tecnico e un giudizio di carattere commerciale, che implicano due giudizi di fondo, uno a carattere contingente ed uno a carattere generale. E' evidente che quando i tecnici si esprimono sulla opportunità di una creazione indu-

striale, devono pensare alle possibilità di collegamento, che non sono enunciabili in un solo giudizio, ed appunto le necessità del momento devono essere presenti. Poi ci sono le eventuali necessità e per questo le due circostanze devono essere rilevate. Nel nostro caso potremmo avere la richiesta della creazione di un'industria per la conservazione della frutta, nel qual settore ci sono fortissimi concorrenti nel nostro paese, come l'industria delle marmellate in Alto Adige e altri formidabili complessi, che entreranno in concorrenza con questo nuovo complesso; quindi il giudizio del tecnico è delicatissimo, e per questo deve essere « *circonstanziato* ». Il tecnico può dire che non è opportuno fare in questo momento, e che è meglio fare degli investimenti in avvenire; oppure può esprimere un giudizio sulla situazione dei vari mercati. Deve insomma citare queste circostanze per avvalorare il suo giudizio, il quale deve essere motivato con dati di circostanza rilevabili, come avviene nel campo privato. Io lo vedo necessario.

PRESIDENTE: Vorrei avvertire che l'originario emendamento Samuelli-Bruschetti-Castelli è stato modificato. Il punto c), che prevedeva i due consiglieri provinciali, è stato levato. Al punto d) è stata levata la dizione « *e in seguito, dagli uffici che li sostituiranno* ». Dunque, senza l'Assessore ai lavori pubblici e senza la dizione del comma d).

E' stato presentato un altro emendamento. Invece che « *dai rispettivi Consigli provinciali* », viene proposto: « *dalle rispettive Giunte provinciali* ». Questo per non riunire forse appositamente i Consigli, per nominare i Consiglieri.

CASTELLI (D.C.): Siamo d'accordo.

PRESIDENTE: Quest'altro emendamento, che ho preletto, è stato nuovamente modificato, e attendo la stesura definitiva.

TRANQUILLINI (D.C.): Vedo, che a proposito di questa Commissione, si entra in un ginepraio. E' vero che ieri ho aderito alla proposta Thaler, ma non perché sia una questione costituzionale, perché il Consiglio regionale è organo legislativo; mentre la Giunta regionale è l'organo esecutivo, che si avvale dei propri uffici per mandare in effetto le delibere. C'è poi l'Assessorato all'agricoltura completamente attrezzato, e c'è l'Assessorato ai lavori pubblici, composto anche di tecnici, ed infine vi è la Giunta che può sempre esprimere un parere di convenienza; e, sotto questo aspetto, è anche essa una commissione.

DEFANT (A.S.A.R.): No! no!

TRANQUILLINI (D.C.): Ci sono poi tutti i tecnici dell'Ispettorato dell'agricoltura, ai quali tanto la Regione come le Province possono chiedere dei pareri, quando devono prendere una decisione. Quindi, cari colleghi, abbiamo visto ieri con questa faccenda delle commissioni dove andiamo a finire! Rimaniamo nella tranquillità! Manteniamo il progetto della legge com'è. Esso è tutelato sufficientemente dall'Assessore all'agricoltura e dall'Assessore ai lavori pubblici. Questo è il mio voto, che esprimo di tutto cuore; altrimenti non ce la caviamo più con queste commissioni.

PARIS (P.S.U.): Mi sembra strana questa esclusione dell'Assessore ai lavori pubblici, perché la legge parla, fra il resto, di costruzione di magazzini per la selezione e conservazione della frutta. Ora penso che non andranno a compiere questa operazione negli ex rifugi aerei, ma bisognerà costruire degli edifici

E ora chi darà questo parere sui progetti presentati? Non so se i tecnici dell'agricoltura hanno anche questa facoltà. Per quanto riguarda la Commissione, io ne proporrei una per l'alta montagna, una per la mezza montagna e una per il fondo valle... Noi stiamo esagerando! L'Assessore non ha i suoi organi tecnici? La Giunta è un organo esecutivo che delibera su proposte dell'Assessore; e mi pare che i Signori di lingua tedesca hanno in questo caso l'Assessore che è di lingua tedesca, e debbono quindi avere fiducia. Io sono per questo e voterò contro tutte le commissioni. La Giunta svolga il suo compito di potere esecutivo.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Appoggio e condivido le osservazioni di Paris; d'altra parte mi dispiace l'osservazione di Samuelli. Egli conosce molto bene la mia idea in merito alle commissioni, e credo che gli uffici della Regione sono sufficientemente attrezzati, e la Giunta è in grado di poter fare senza queste commissioni. Arriviamo presto ad avere più commissioni che Consiglieri!

SCOTONI (P.C.I.): Condivido l'osservazione di Tranquillini. Mi sembra che queste commissioni sorgano per sbizzare il lavoro che deve essere compiuto dalla Giunta. Qui si tratta di una commissione puramente consultiva invece che deliberativa, e quindi priva di parere vincolativo. Mi pare che questa commissione sia un qualche cosa di ibrido; infatti non riesco a intravedere con esattezza i limiti e il lavoro che essa dovrebbe svolgere.

Se poi questa commissione dovesse fare quanto suggerisce Defant, dovrebbe attrezzarsi in un modo tale, quale solo l'Assessorato competente può fare. Per compiere le dovute indagini si richiedono molte più persone di quanto non siano nelle commissioni, per esaminare

questi aspetti diversi, come può essere il mercato concorrente, l'ubicazione di un tipo di industria, una zona dove far sorgere un'industria ecc. Ciò richiede molto lavoro. Ci sono molti elementi che confluiscono, ai fini di dare una certa risultanza; e se devono essere esaminati tutti da una commissione, tale commissione impiegherà moltissimo tempo, e forse si sostituirà, con l'andare del tempo, a quell'organo che invece deve essere inserito strutturalmente nell'Assessorato e nell'Amministrazione regionale.

SALVETTI (P.S.I.): Dalla discussione di un particolare siamo andati alla questione principale. Io mi congratulo di sentire qua dentro, dopo due giorni di disputa rifluire un'atmosfera veramente consolante. Nell'ultimo ventennio ho seguito attentissimamente tutte le motivazioni, con cui sono stati rovesciati, nel giro di 20 anni, tutti gli organismi di origine democratica; e ricordo anche le motivazioni con cui sono stati aboliti i consigli comunali ed affidato tutto alla discrezione ed all'intelligenza del singolo podestà. Ogni volta che si è voluto abolire la noia della rappresentanza democratica, si è detto che essa era una bardatura, una pesantezza e che coloro che avevano in mano il potere erano dei genii, degli uomini superiori. Io, per mio conto, preferisco sbagliare insieme con la massa, piuttosto che essere intelligente da solo, cercando di marciare davanti a tutti gli altri. Questa levata di scudi contro l'intervento di elementi ha una linea di principio, e mi sembra un rovesciamento di tutto lo spirito che dovrebbe prevalere nell'attività e nel clima, nel quale pretendiamo di parlare. Mi meraviglio che chi fa ogni momento professione di spirito democratico, non voglia ricevere consigli da terze persone! Non è opportuno affidarsi totalmente al genio dei singoli Assessori o applicati: qui genii non ve ne sono!

TRANQUILLINI (D.C.): Io sono partito anche da un altro punto di vista durante il mio intervento, e precisamente ho detto che con queste commissioni temo che il Commissario del Governo non ci approvi la legge, la quale è urgentissima, ma tuttavia non corrisponde a quella dello Stato, che ha i propri organi. La legge '33 va attraverso i propri organi, e altrettanto si pretenderà di questa legge. Ma se mettiamo queste commissioni io prevedo che la legge ci verrà respinta, e allora chissà quando finiremo i nostri lavori! Questo è quello che mi preme.

CASTELLI (D.C.): Io non vedo il pericolo che segnala l'amico Tranquillini. Piuttosto rilevo che in tutte le leggi salta fuori la faccenda delle commissioni. Anche nella legge dell'agricoltura questo problema è stato dibattuto in una forma accesa. Io penso che attraverso le precisazioni dell'avvocato Odorizzi tutto si sistemerà, non appena la Giunta avrà provveduto alla nomina di queste commissioni permanenti, per ogni Assessorato, le quali avranno i loro compiti. Quindi mi auguro ed invito la Giunta a voler approntare presto questa legge, perché così avremo finito queste lunghe discussioni.

PRESIDENTE: Intanto si potrebbe votare l'emendamento inteso ad inserire, dopo la parola « *parere* », « *motivato o circostanziato* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Vorrei chiarire solo che non è questione di sostanza, ma è questione puramente di forma. Quando Lei dice « *motivato parere* » nella motivazione deve esserci tutto; *motivato* e *circostanziato* non è altro che un pleonasma, che tecnicamente non va. Se il parere deve es-

sere motivato, deve contenere tutti gli elementi utili per orientare l'organo amministrativo. Credo che con l'accettazione di « *motivato* » Lei è a posto nella sostanza. Se il Consiglio vorrà aggiungere quel « *circostanziato* » lo può certo fare, ma per me è su per giù una ripetizione di termini non felice dal punto di vista letterario; nella sostanza siamo d'accordo.

DEFANT (A.S.A.R.): La proposta del Presidente può essere accettabile. Volevo l'aggiunta di « *circostanziato* » per le questioni commerciali, perché altrimenti la motivazione potrebbe essere generica dettata in 5 o 6 righe con accenno specifico su qualche argomento; mentre se diciamo « *circostanziato* », costringiamo il Commissario ad esprimersi su tutti quei punti che devono concludere in senso favorevole o sfavorevole quel parere. Però, se il Consiglio desidera eliminare questa aggiunta, non ho niente in contrario.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): « *Motivato* » credo che basti, dice tutto.

STROBL (S.V.P.): Ich möchte für die Provinz Bozen drei Abgeordnete vorschlagen. Wir sind es so gewohnt, dass, den ethnischen Verhältnissen entsprechend, beide Volksgruppen vertreten sind. Wenn wir bedenken, dass 95% deutschsprachige Bevölkerung ist, so entspricht das Verhältnis 2 : 1.

Dann möchte ich die Kommission nicht sehr gross haben. Wir müssen bedenken: je grösser die Kommission, desto schwerfälliger ist sie. Die Kommission hat für das heurige Jahr ohnehin wenig Zeit. Bis das Gesetz genehmigt ist, bis Formulare ausgearbeitet sind für die Ansuchen, bis die Ansuchen erledigt sind, da hat die Kommission zur Überprüfung wenig

Zeit. Es werden viele Gesuche einlaufen. Die Kommission soll nicht zu gross sein. Wenn wir 3 Abgeordnete in der Kommission haben, einen Vertreter des Genossenschaftswesens, der Agraria. Das Inspektorat können wir weglassen; wir verteilen das Geld, das wir haben; die brauchen wir praktisch auch nicht.

SAMUELLI (D.C.): Prego la traduzione.

(Per la provincia di Bolzano vorrei proporre tre consiglieri. Siamo abituati che siano rappresentati ambedue i gruppi etnici secondo la proporzione etnica. Se consideriamo che il 95% è rappresentato dalla popolazione di lingua tedesca il rapporto è di due a uno.

Poi non vorrei vedere troppo grande la commissione. Dobbiamo considerare: più grande è la commissione più pesante diventa. Per quest'anno inoltre già la commissione ha poco tempo. Finché è approvata la legge, finché sono elaborati i moduli per le domande, finché saranno sbrigate le domande, alla commissione rimarrà poco tempo per l'esame. Perverranno molte domande. La commissione non deve essere troppo grande. Se abbiamo tre consiglieri nella commissione, un rappresentante della cooperazione, dell'Agraria. L'Ispettorato possiamo lasciarlo via; distribuiamo i soldi che abbiamo; praticamente non adoperiamo neanche questi).

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich glaube, der Abgeordnete Strobl hat hier missverstanden. Nach dem Antrag Samuelli ist eine Regionalkommission vorgesehen, die einen Provinzabgeordneten je Provinz, d. h. 2 Provinzabgeordnete, einer je Provinz, vorsieht; somit kann keine Rede von zwei oder drei Abgeordneten sein. Meiner Ansicht nach sollte, wenn schon eine Kommission gebildet werden soll, deren Zusammensetzung oder vielmehr deren Funktionieren so eingerichtet werden, wie wir es

nach langwierigen Verhandlungen im Regionalrat für das Funktionieren der Kommissionen für die Zuteilung der Beiträge an die Kurverwaltung gemacht haben. Und zwar heisst es dort: es wird eine regionale Kommission unter dem Vorsitz des zuständigen Assessors eingesetzt, welche sich in 2 Unterkommissionen gliedert, wovon jede aus einem Regionalabgeordneten, der von Landesausschuss bestimmt ist, und aus den anderen Mitgliedern, wie sie im Antrag Samuelli vorgeschlagen sind, zusammengesetzt ist. Letztere werden, je eines von den Provinzverbänden der Genossenschaften, von den provinziellen Landwirtschafts-Inspektoraten usw. bezeichnet. Die Kommission kann von Fall zu Fall Experten beiziehen und kann, wie in der Fremdenverkehrskommission vorgesehen, der Assessor für den Vorsitz in den Unterkommissionen jeweils den Regionalrat, der vom Landesausschuss für die Unterkommission der betreffenden Provinz vorgeschlagen ist, delegieren.

Mi permetto di esprimere il mio intervento anche in italiano. Ho detto che Strobl ha frainteso la proposta del consigliere Samuelli, in quanto Samuelli propone precisamente che la commissione regionale sia composta da un lato di Consiglieri provinciali per ciascuna provincia e non di due e due Consiglieri rispettivamente.

CONSIGLIERE: Quattro in tutto!

BENEDIKTER (S.V.P.): Di due Consiglieri provinciali per ciascuna delle due province.

CONSIGLIERE: Ma la proposta è di 4 Consiglieri!

BENEDIKTER (S.V.P.): Ad ogni modo ho manifestato la mia opinione che la formu-

lazione circa il funzionamento di questa commissione regionale dovrebbe essere fatta nello stesso senso, nello stesso modo in cui è risultata in ultima analisi la formulazione relativa al funzionamento della commissione regionale per i contributi al turismo. Non l'impostazione, cioè, ma la formulazione relativa al suo funzionamento, in quanto vi si dice che la commissione è presieduta dall'Assessore regionale all'agricoltura — in questo caso — e che funziona suddivisa in due sottocommissioni provinciali, ciascuna delle quali composta: da due Consiglieri designati dalle Giunte provinciali, come io penso e non dai Consigli; da un membro designato dalle federazioni provinciali delle cooperative, da un membro designato dall'Ispettorato provinciale all'agricoltura e basta. Di volta in volta la Commissione potrà richiedere l'intervento di periti rispetto alle singole materie; poi, per quanto riguarda la eventuale delega, penso che l'Assessore può delegare alla presidenza della sottocommissione il consigliere regionale, di cui al punto a) del comma precedente. Così sarebbe ripetuta in sostanza quella formulazione che è stata elaboratissima ed approvata dal Consiglio regionale in merito ai contributi al turismo.

SAMUELLI (D.C.): La volontà di introdurre la commissione significa un appesantimento della procedura, e lo dimostra la discussione che è stata fatta. Io accetto la commissione come un male necessario, dato che essa sia tale. Quindi anch'io auspico, come ha detto Castelli, che presto la Giunta costituisca questo organo permanente, in modo da non incontrare nella discussione di altri testi, intoppi di questo genere.

Per quanto riguarda la proposta dei colleghi di Bolzano, il sancire nell'emendamento anche il principio che questa commissione funzio-

ni separatamente nelle due Province, penso che, ammesso il principio che la commissione deve dare questo parere motivato, essa è regionale, e quindi deve essere presieduta dall'Assessore, e non vedo come si possa scinderla in due sottocommissioni. Nulla vieta che i membri della Provincia di Trento e quelli della Provincia di Bolzano possano riunirsi in fase di istruttoria per preparare il lavoro; e quando la commissione si riunirà, come avviene del resto nel funzionamento delle consulte agrarie regionali, le proposte verranno prese collegialmente. Io credo che se anche non si riconosce e si sancisce nella legge il principio che possono convocarsi separatamente, è ovvio, per le considerazioni da farsi in istruttoria, che tanto quelli di Bolzano quanto quelli di Trento si potranno riunire per preparare i lavori della commissione prevista dalla legge.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Mi pare che l'intervento di stamane ha creato un certo disorientamento di idee nel Consiglio. Si è ritornati, come diceva Salvetti, ad una discussione di carattere generale a proposito della quale già ieri, secondo me, avevamo fatto il giusto punto. Avevamo detto che l'istruzione di questa commissione non può essere considerata a priori con disfavore, perché in genere queste commissioni compiono una funzione utile di elaborazione primaria del materiale di studio e dei problemi di dettaglio, più ampiamente di quanto non possa essere fatto in sede di Giunta, settore per settore. Esse preparano la materia grezza dei lavori e danno all'organo amministrativo la visione complessiva, che facilita di gran lunga il compito dell'organo amministrativo. Che molte commissioni si devano costituire siamo d'accordo, e che quindi sia da favorire quella felice idea venuta all'Assessore all'industria e commercio di costi-

tuire settore per settore, quando l'esperienza si sarà meglio maturata, organi consultivi unici e permanenti, anche d'accordo; e nella situazione attuale, in cui non possiamo ancora considerare maturata l'idea di quel senso e in cui non esiste una proposta organica, mi pare utile costituire una commissione, con il compito di dare un parere e di elaborare motivamente la materia e le richieste, sussidiata anche dal contributo dei tecnici che può chiamare di volta in volta, a seconda delle singole materie in trattazione.

Esaminando il fatto in se stesso, della legge che dobbiamo esaminare, Vi dichiaro che, come Presidente della Giunta, non ho avuto tempo di consultarmi con i miei colleghi, ma il mio pensiero è che se una commissione di questo genere opera, ed opera bene, com'è augurabile, elabora cioè il materiale, passa in rassegna e dà pareri motivati in tutti i sensi, in senso tecnico ed economico, male non ne vedo, assolutamente. Anzi credo che scaturisca del bene, perché essa facilita il compito dell'organo amministrativo, che in definitiva dice l'ultima parola in ordine all'erogazione ed alla assegnazione del contributo.

Per quanto riguarda la procedura vorrei, a questo punto, pregare il signor Presidente del Consiglio di passare senz'altro all'applicazione del Regolamento. E' stata presentata una proposta, firmata da tre Consiglieri, mutata in alcuni elementi a seguito degli interventi di Scotoni ed altri. Su questa proposta intervengono dagli elementi? Votiamoli, e poi votiamo la proposta! Il Consiglio esprima il suo parere! Mi pare che l'argomento non deve essere esagerato nella sua portata, perché intanto è limitato a questa legge, ed in questa legge possiamo vedere benissimo inserito questo istituto, con compiti che torneranno di utilità ai fini della legge stessa.

Per non prendere ancora successivamente la parola sull'emendamento proposto dal consigliere Benedikter circa il funzionamento della Commissione in due sottocommissioni, parallelamente a quanto è avvenuto per le altre commissioni, per quella dei contributi del turismo, io sarei qui dell'opinione espressa dal consigliere Samuelli. In questo caso, cioè, data la particolare materia, sarei d'avviso che la commissione agisse proprio regionalmente in modo da vedere chiaro su tutto. Siccome in una provincia può servire un orientamento e nell'altra un altro — perché siamo in campo di spiccato orientamento economico — è giusto che l'organo veda tutto. Secondariamente osservo che in ogni caso le modalità del funzionamento della commissione possono essere date con regolamento, e nulla vieta, anzi potrà avvenire, che in un determinato periodo il lavoro di alcuni aspetti dell'istruttoria, rispettivamente dalle indagini che devono procedere all'emanazione del parere, possano essere compiute separatamente per sezioni. Questo non occorre sia affermato nella legge, si può fare con regolamento; ed anche, fatto salvo il principio che la commissione è regionale, è bene in questa particolare materia un po' nuova e diversa, più spiccatamente ed accentuatamente economica — si tratta di organizzazione ed investimento produttivi — che la commissione agisca nel complesso, per poter dare e trovare elementi positivi ricavandoli dal pensiero di tutti.

Affermato questo principio, mi pare che la proposta Samuelli sia la migliore, nel senso che la commissione possa agire anche in sottocommissioni, e che con regolamento si possa precisare più dettagliatamente come queste sottocommissioni devono operare.

MUTHER (S.V.P.): Wir haben diesen Zusatzantrag deshalb gestellt, weil die in den

Gesetzen Nr. 20 und 21 vorgesehene Kommission so festgestellt ist, und deshalb, weil die Ansuchen so zahlreich sein werden, dass die gesamte Behandlung schwerfällig sein wird. Wir ersehen aus der Arbeit der letzten Kommission, dass die beiden getrennten Provinzkommissionen sehr viel zu tun haben. Wir arbeiten so leichter, weil wir uns nur mit unserem Gebiet zu befassen haben, während die Regionalkommission alle Gesuche zu überprüfen hat, auch jene der Provinz Trient. Deshalb haben wir den Antrag gestellt, um die Arbeit zu beschleunigen und zu erleichtern.

(Abbiamo proposto questo emendamento perché la commissione prevista nelle leggi n. 20 e 21 è stabilita così, e perché le domande saranno talmente numerose che tutta la trattazione sarà pesante. Vediamo dal lavoro dell'ultima commissione che le due distinte commissioni provinciali hanno molto da fare. Abbiamo lavoro più facile, perché dobbiamo interessarci solo per il nostro territorio, mentre la commissione regionale deve esaminare tutte le domande, anche quella della provincia di Trento. E perciò abbiamo proposto l'emendamento, per accelerare e agevolare il lavoro.)

PRESIDENTE: Ricapitoliamo tutta la discussione. Il Presidente della Giunta chiede sia applicato il Regolamento. Ora questo non poteva essere applicato, e non si poteva passare al voto, in quanto era in preparazione un emendamento sostitutivo all'emendamento Samuelli, e quindi non potevo ordinare la votazione prima che questo emendamento preannunciato mi fosse presentato. Ora è giunto, e siamo dinanzi ad un emendamento Samuelli, che già tutti conoscono, e che è stato ancora emendato dallo stesso presentatore nel senso di tralasciare il punto « b », dove si prevede l'Assessore ai lavori pubblici, e di togliere l'ultima parte del

punto « d », accettando le parole « *motivato e circostanziato* ». C'è però un emendamento a questi due emendamenti, e che quindi deve essere votato prima. Può essere respinto o accettato. Se respinto ritorniamo all'emendamento Samuelli; se invece verrà accolto non si ritorna più. L'emendamento sostitutivo è a firma Muther, Thaler e Benedikter. Tutto l'articolo nuovo suonerebbe così: « *Sulle domande di contributo esprimerà il proprio parere motivato una commissione regionale. Essa è presieduta dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, e funziona suddivisa in due sottocommissioni provinciali, ciascuna delle quali è composta:*

- a) *da un consigliere regionale designato dalla Giunta provinciale;*
- b) *da un membro designato dalla Federazione provinciale delle Cooperative;*
- c) *da un membro designato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.*

La Commissione di volta in volta potrà richiedere l'intervento di esperti nelle singole materie.

L'Assessore regionale può delegare per la presidenza delle singole commissioni il Consigliere regionale del punto a) del comma precedente ».

Questo è l'emendamento sostitutivo all'emendamento Samuelli che tutti conoscono. Chi chiede la parola su questo emendamento? Se nessuno chiede la parola lo passo ai voti.

SCOTONI (P.C.I.): Per dichiarazione di voto. Io mi asterrò dal votare sia questo che il successivo emendamento, non perché non comprenda e non condivida l'esigenza, calorosamente difesa da Salvetti, ma perché penso che questa commissione, sia nell'una formazione come nell'altra, non soddisfi quelle esigenze; è, per usare una frase cara a Salvetti, una

classica foglia di fico. E' una commissione nata, affrettatamente, senza averci pensato. Guardate che ambedue i presentatori degli emendamenti si sono dimenticati di specificare quanto durerà questa commissione. E' eterna? E' annuale o semestrale? Nell'ultima proposta che ci viene fatta si prevede una commissione che probabilmente non si riunisce mai come commissione, ma come sottocommissione, in modo che quelli di Bolzano saranno corresponsabili del parere che ha dato la sottocommissione regionale.

D'altra parte se volevamo fare una piccola commissione, la quale emanasse questi progetti ed esprimesse il suo parere, frutto della competenza dei singoli presenti, potevamo lasciare alla Giunta il compito di nominarla con proprio regolamento, se era esclusivamente una commissione consultiva di questo tipo. Se invece essa è una commissione che deve approfondire questa materia, allora bisogna convenire che è una cosa affrettata che non regge, che non darà un tangibile risultato, perché non personalizza la responsabilità. Non a torto domani la Giunta potrà dire: voi avete voluto costituire questa commissione, e noi abbiamo seguito le proposte della commissione; ora che colpa ne abbiamo noi? La commissione, da parte sua, a chi risponde per doversi discolpare se consiglia male? A nessuno. Essa potrà dire: noi abbiamo dato il parere e chi l'ha seguito ha sbagliato, non ha fatto bene le cose.

Io non sono contro le commissioni; sono contro le commissioni fatte con poca serietà e senza impegno.

DEFANT (A.S.A.R.): Un chiarimento. Approvo e sottolineo il giudizio pronunciato da Salvetti. Veramente questo è lo scopo delle commissioni, perché esso potrà sbagliare, ma i singoli cervelli quanti errori non hanno fatto?

E' più facile che sbagli il singolo cervello che non una commissione di 18 membri, più o meno addentrati nella materia. Quindi darò il mio voto favorevole, perché, trattandosi di investimenti a carattere industriale, la soluzione deve essere necessariamente affidata ad un complesso di tecnici.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Sono del parere del consigliere Scotoni, e per questo dalla seconda votazione mi asterrò, dalla prima no; dovrò votare contro, perché vedo un pericolo nell'emendamento soppressivo e sostitutivo. Ho già detto che la Regione è unica e le sottocommissioni provinciali ci porteranno domani alle sottocommissioni per circondario, e poi ai comuni.

BANAL (D.C.): La commissione è regionale ed è chiamata ad esprimere un parere motivato. Io non vedo adesso come la suddivisione della commissione regionale in due commissioni provinciali possa raggiungere questo fine. Se lavorano separatamente io non vedo come questo possa facilitare il lavoro. Mi pare che lo complica anzi, perché quello che fa la commissione provinciale, se il parere motivato è della commissione regionale, deve essere portato in seno alla commissione regionale, e cioè si dovrà tornare sopra agli atti e ripetere. Siamo contrari a questa suddivisione della commissione regionale in due commissioni provinciali, appunto perché questo complica le cose e non facilita il lavoro. Dobbiamo avere un po' di fede nella commissione regionale, che è presieduta dall'Assessore.

Non capisco perché si sia voluto cancellare dalla prima proposta l'inclusione dell'Assessore ai lavori pubblici o di un suo rappresentante; questo non riesco a capirlo. Domani sarà chiamato a fare dei collaudi delle opere

costruite e ci sarà pure l'Assessore ai lavori pubblici. Il parere sui progetti presentati sarà sempre l'Assessore ai lavori pubblici che lo darà. Mi pare che nella commissione l'Assessore ai lavori pubblici o un suo rappresentante che sarà un tecnico, potrà sempre dare un parere « *motivato e circostanziato* », come voleva Defant. Non sono poi contrario all'inclusione nella commissione dell'Assessore all'industria e commercio per gli identici motivi. Quindi mi sembra che la commissione, completata ieri in fretta e perfezionata secondo la proposta Samuelli, possa essere accettata dal Consiglio.

PARIS (P.S.U.): Dichiaro di votare contro questo emendamento per il principio detto prima, e cioè perché queste sovrastrutture non fanno altro che appesantire l'organismo regionale. Quando c'è una Giunta, che è l'organo democraticamente eletto, anzi eletto prima nell'ambito del Consiglio e poi eletto dal Consiglio, non vedo nessuna offesa al regime democratico. E' evidente che l'organo esecutivo ha il compito specifico e la mansione di esaminare queste domande ed assegnare il contributo; e bisogna pertanto riconoscere la fondatezza del richiamo fatto da Muther precedentemente circa l'assegnazione dei contributi nel settore del turismo. Se la commissione organata in due sottocommissioni va bene per il settore del turismo, dovrebbe andare bene anche per il settore agricolo. Ho votato contro il concetto della biforcazione del turismo allora, e voto contro anche oggi.

CASTELLI (D.C.): Ieri con gli amici dell'Alto Adige, con i quali siamo sempre andati d'accordo, abbiamo concordato quel testo, mentre stamane abbiamo eliminato l'Assessore ai lavori pubblici, per desiderio espresso da loro; desiderio che noi abbiamo accettato. Per que-

sti motivi ed anche per coerenza voterò contro l'emendamento.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich verstehe nicht, warum eine Kommission, die bereits in der Landwirtschaft, und zwar bei Anwendung der Landwirtschaftsgesetze Nr. 20 und 21, so formuliert worden ist, wie sie mit dem zweiten Zusatzantrag vorgeschlagen wird, in derselben Materie, Landwirtschaft, nicht mehr anwendungsfähig sein soll. Ich möchte mich lediglich über das Funktionieren der Kommission aussprechen. In den Landwirtschaftsgesetzen Nr. 20 und 21 ist dieselbe Kommission vorgesehen.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Traduzione!

(Non comprendo perché una commissione già prevista nell'agricoltura, e cioè nell'applicazione delle leggi provinciali n. 20 e 21, così come viene proposta nella seconda proposta di emendamento, non debba essere più applicabile nella stessa materia, agricoltura. Vorrei solo riferirmi al funzionamento della commissione. Nelle leggi agrarie n. 20 e 21 è prevista la stessa commissione.)

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento di Benedikter. Chi è d'accordo? 13 favorevoli, 18 contrari, 4 astenuti. L'emendamento è respinto.

Ora voglio chiedere al presentatore Samuelli — siccome torniamo al suo emendamento — se va cancellata la parte del punto « d » e se egli ha accettato l'aggiunta di « *motivato e circostanziato* ».

SAMUELLI (D.C.): « *Motivato* » basta.

PRESIDENTE: Va bene, senza « *circostanziato* ».

SAMUELLI (D.C.): Ha letto « *Consiglio provinciale* », ma dovrebbe essere « *Giunta provinciale* ».

PRESIDENTE: Esatto! « *Designato dalle rispettive Giunte provinciali* ». Questa è la proposta Samuelli, Bruschetti e Castelli.

SALVETTI (P.S.I.): Personalmente non posso votare quest'ultimo cambiamento; piuttosto, in analogia alla legge dell'anno scorso e per le argomentazioni fatte nel mio modesto emendamento, occorre riempire una lacuna. Detta commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta, dura in carica un biennio. Questo elemento non può mancare; non mancava l'anno scorso e non può mancare neanche ora, perché non è una germinazione spontanea questa, è un'investitura ufficiale e quindi ha anche una durata. E' un emendamento aggiuntivo all'emendamento e credo che deve essere accettato. All'ultimo comma dell'articolo 4 nella legge dell'anno scorso è detto: « *La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica un biennio* ». Mi pare semplicissimo. E' un supplemento indispensabile.

PRESIDENTE: I presentatori dell'emendamento sono d'accordo di includere ciò nell'ultimo comma?

SAMUELLI (D.C.): Sì.

PRESIDENTE: Va bene. E' posto ai voti l'emendamento: maggioranza favorevole. L'emendamento è accolto a maggioranza. E' stato da me preletto con la correzione « *delle rispettive Giunte* ».

Osservo che questo emendamento deve formare un articolo proprio, e non può essere

aggiunto all'articolo 4, come proposto, in quanto l'articolo 4 è già stato votato ieri nel suo complesso; perciò questo emendamento formerà l'articolo 5, e l'articolo 5 diventerà l'articolo 6.

Qui è scritto che in caso di inadempienza la Giunta regionale, con decreto del suo Presidente, potrà richiedere la restituzione del contributo. Questo comma viene sostituito da un emendamento Scotoni, Caminiti, Bettini, come segue: « *In caso di inadempienza la Giunta regionale, con decreto del proprio Presidente* » — e fin qui rimane il testo di prima — « *richiederà la restituzione di tutto o di parte del contributo erogato* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Senz'altro è accettato. In caso di inadempienza quel *potrà* stava male, perché in quei casi la Giunta *dovrà* richiedere.

PRESIDENTE: « *Dovrà richiedere la restituzione di tutto o di parte del contributo erogato* ».

(*Es ist ein Abänderungsvorschlag zum letzten Absatz des früheren Artikels 5 — jetzt Artikels 6 — eingebracht worden, unterschrieben von Scotoni, Bettini, Caminiti. « Der Regionalausschuss kann den zugebilligten Zuschuss zurückverlangen » heisst es im letzten Absatz des deutschen Textes. Der Abänderungsvorschlag geht dahin, dass der Regionalausschuss im Falle der Nichteinhaltung den Zuschuss oder einen Teil des Zuschusses zurückverlangen wird. Also statt « kann », Möglichkeitsform, « wird », die Regel, und statt den ganzen Zuschuss auch einen Teil des Zuschusses.*

Der Präsident des Regionalausschusses hat sich mit diesem Abänderungsvorschlag einverstanden erklärt).

DEFANT (A.S.A.R.): Anche in questo caso siamo nell'incerto. Parte del contributo può essere anche una lira, e quindi in pratica può avere lo stesso effetto del terzo emendamento del cessato articolo 5; anche una lira è una parte del contributo! Quindi pregherei i proponenti, se il Consiglio lo consente, di dare una forma un po' più concisa. Lo spirito è esatto, ma la forma...

SCOTONI (P.C.I.): Vede, Defant, ho messo « *di tutto o di parte* » perché la violazione può essere di maggiore o minore entità. Poniamo che uno stabilimento, che ha acquistato dieci macchine, ne alieni una senza autorizzazione della Giunta, magari per un motivo che, esaminato a posteriori appare giustificato sotto il profilo economico. Anche se resta questa violazione procedurale, sarebbe giusto richiedere la restituzione del contributo, anche per le macchine che non ha alienato? Mi sembra di no. D'altra parte è vero che, volendo, si può chiedere anche una lira, ma chi lo fa si assumerà anche la responsabilità, se pure avrà il tempo e il buon gusto di chiedere il rimborso di una lira...

TOMA (IND.): Approvo questo emendamento aggiuntivo, perché ha la sua base nella realtà come si verifica nelle costruzioni dello Stato, un'inadempienza si può verificare o in parte all'inizio dei lavori, oppure in tutto: e quindi prego di approvarlo.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento: 3 favorevoli, maggioranza astenuti.

E' posto ai voti l'articolo 6: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Articolo 7.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Solo per definire un dubbio che

era stato sollevato ieri, quando abbiamo prorogato fino al 31 dicembre di quest'anno il termine per la presentazione delle domande. Allora si era stabilita la necessità che bisogna protrarre un termine anche entro il 1952, perché i pronunciati della Giunta, le deliberazioni di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio, per il principio generale della legge sulla contabilità, devono essere prese entro l'esercizio finanziario e non dopo la scadenza dello stesso. Ho chiarito la cosa ieri con la Ragioneria, la quale, avvalendosi naturalmente di quel disposto di carattere generale che abbiamo nella nostra legge, al quale si fa riferimento in tutte le situazioni non espressamente previste nella legge stessa, e riferendosi alle disposizioni che regolano l'amministrazione patrimoniale e la contabilità dello Stato, ha chiarito essere prassi ormai riconosciuta senza contestazione che dove si tratta di parte straordinaria del bilancio, che si utilizza in base a leggi speciali, per la sua utilizzazione non si applica più il principio della decadenza al 31 dicembre, perché lo stanziamento rimane vivo per tutta la durata della legge speciale che lo prevede. Allora non è necessario inserire quella tale disposizione. Questo è utile saperlo perché ci potrà servire per altre leggi; che presenterà fra poco l'Assessore al turismo.

SCOTONI (P.C.I.): Accetto senz'altro la spiegazione del Presidente della Giunta, purché questo fatto non giustifichi un eventuale ritardo nella presentazione dei consuntivi.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): No.

SCOTONI (P.C.I.): In secondo luogo, che là dove la legge sulla contabilità regionale non precisa e non dispone, si applichi, in quan-

to applicabile, la legge dello Stato. Questo perché mi era sorto il dubbio che questo richiamo alla legge dello Stato valesse per la materia disciplinata dalla nostra legge, mentre per parte non disciplinata si verificasse una mancanza di legge.

PRESIDENTE: L'articolo 7 è posto ai voti: unanimità.

C'è la proposta Samuelli-Castelli-Bruschetti-Muther e Thaler di un articolo aggiuntivo che deve essere incluso dopo l'articolo 7 attuale, in modo che se accettato, questo articolo diventa l'articolo 8 e l'articolo 8 diventa l'articolo 9.

« *Nello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1951, sono introdotte le seguenti variazioni:*

a) *In aumento: Capitolo 163 bis. Agevolazioni per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e l'attrezzatura di stabilimenti e magazzini per la conservazione, manipolazione di prodotti agricoli e loro valorizzazione, anche con riguardo alle esigenze dell'esportazione (spesa ripartita) L. 100.000.000*

b) *In diminuzione: Capitolo 163 (soppresso): Fondi a disposizione per l'attuazione di provvedimenti legislativi a favore dell'agricoltura (spesa ripartita) . L. 100.000.000 ».*

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): La Giunta dichiara di accettare l'emendamento proposto, perché corrisponde alle esigenze di una corretta impostazione dal punto di vista della nostra legge sulla contabilità, in quanto il capitolo 163, così come lo avevamo formulato — non avendo il Consiglio legislativo — aveva sostanzialmente la natura di un fondo di riserva. Oggi con questo articolo de-

liberiamo di prendere quel tale fondo e trasformarlo in articolo per l'applicazione di questa legge. E' un chiarimento di fatto che è utile che ci sia.

PRESIDENTE: E' posta ai voti la proposta di un nuovo articolo, ora preletto, che diventi l'articolo 8: unanimità.

Prima di passare alla votazione, dò la parola a chi vuole fare una dichiarazione di voto.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich erkläre, gegen dieses Gesetz zu stimmen. Erstens stimmt es nicht, was Castelli behauptet, dass eine Einigung hinsichtlich des Antrages zum neuen Artikel 5 zwischen den beiden Fraktionen, also zwischen den Vertretern der S.V.P. und D.C., erzielt worden sei, denn die Vertreter der S.V.P. haben Unterkommissionen verlangt und die sind im Antrag Samuelli heute nicht mehr enthalten.

Zweitens erachte ich den Artikel 5, wie er beschlossen worden ist, eine Verschlechterung und ein Anwachsen der Zentralisierung, sei es gegenüber den früheren Landwirtschaftsgesetzen Nr. 20 und 21, in denen Unterkommissionen vorgesehen sind, sei es gegenüber dem Fremdenverkehrsgesetz. Ich erachte eine Verteilung der Gelder im Sektor Landwirtschaft, die dem Geiste des Artikel 70 des Autonomiestatutes entspricht, mindestens ebenso wichtig, wie die Verteilung im Sektor Fremdenverkehr.

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): Traduzione!

PRESIDENTE: La prego di parlare dal suo seggio!

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): Chiedo la traduzione stenografica delle dichiarazioni del

dottor Benedikter, perché sono molto gravi, e quindi deve esserne data conoscenza ai colleghi di lingua italiana, che non conoscono il tedesco, attraverso la traduzione stenografica.

PRESIDENTE: Mentre lo stenogramma verrà trascritto e tradotto possono seguire intanto altre dichiarazioni di voto.

THALER (S.V.P.): Auf Grund des gestrigen Übereinkommens mit Regionalrat Samuelli muss ich feststellen, dass wir gestern über einen Vertreter des Assessorates für öffentliche Arbeiten überhaupt nie gesprochen haben und dass wir diesbezüglich keine Einigung erzielt haben.

Zum zweiten muss ich feststellen, dass heute früh, wie gestern vorgeschlagen, die Verteilung in Unterkommissionen nicht mehr vorgesehen war, auf die wir uns gestern geeinigt hatten. So ist die Sachlage.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, in attesa della traduzione dell'intervento di Benedikter, faccio seguire la traduzione dell'intervento Thaler.

(In base alla convenzione conclusa ieri col consigliere Samuelli devo constatare che ieri non abbiamo neanche parlato di un rappresentante per l'Assessorato per i lavori pubblici e che in merito non abbiamo raggiunto alcun accordo.)

In seconda linea devo constatare che stamattina non era più prevista, come proposta ieri, la suddivisione in sottocommissioni, sui quali eravamo d'accordo ieri. Così stanno le cose).

Siamo sempre in sede di dichiarazione di voto.

TOMA (IND.): Dichiaro che ieri ero presente al momento della trascrizione, tanto che

ho scritto fedelmente quello che mi è stato dettato alla presenza di Thaler, Samuelli, Muther ed altri. Trovo qui — e badate che è questa la dizione esatta — quello che mi hanno detto per compilare l'emendamento da presentare a Lei, per sottoporlo all'approvazione del Consiglio. Nell'emendamento qui proposto dalla Commissione legislativa è incluso anche il rappresentante dei lavori pubblici o suo delegato, oltre a tutti gli altri membri che figurano. Consegno quindi a Lei, signor Presidente, questo testo.

v. PRETZ (S.V.P.): Sono stato presente alle trattative svolte in quest'aula, e posso dire che noi non abbiamo fatto altro che riprendere il vecchio testo della legge n. 20, allargando quella commissione includendovi i rappresentanti delle cooperative, e non un rappresentante dell'Assessore dei lavori pubblici. Non abbiamo parlato d'altro. Al termine della discussione ho detto al collega Samuelli che noi vogliamo però specificare anche nel testo dell'articolo 5 che questa commissione viene ripartita in due sottosezioni; egli mi ha risposto che questo si intende da sé. Poi è venuto Alberti, il quale ha detto di agire con più calma, e siamo andati via. Così stanno le cose.

MUTHER (S.V.P.): Ich kann die Aussagen des Regionalrates Pretz hundertprozentig bestätigen, weil ich ebenfalls gegenwärtig war, wie die Diskussion entstanden ist und abgeschlossen wurde. Von einem Vertreter des Assessorates für öffentliche Arbeiten war nicht die Rede. Wir haben immer klar die Aufteilung in 2 Sektionen, bzw. in 2 Unterkommissionen, verlangt und es ist so beschlossen worden, da es das Logischste ist, es ebenso zu machen, wie es im Gesetz Nr. 20 bestimmt worden ist.

PRESIDENTE: Vorrei prima dare la parola a quelli che erano presenti alla discussione, per chiarire la questione. C'è ancora qualcuno che ieri era presente a questa riunione e vuole prendere la parola?

SAMUELLI (D.C.): Manifesto innanzi tutto il mio rincrescimento che sia nata una crisi di coscienza. Ed è nata sapete perché? Perché sabato, quando ci siamo affrettatamente riuniti per concordare quest'emendamento, eravamo continuamente sollecitati di far presto perché si voleva finire la seduta.

Questa è una delle ragioni principali per le quali non ci siamo perfettamente intesi, e non ci siamo intesi anche perché nelle dichiarazioni nostre e rispettivamente di quelle dei colleghi di Bolzano non si era fatta la traduzione. Per quanto riguarda la sottocommissione ricordo benissimo che i Consiglieri di Bolzano avevano espresso questo desiderio, ed io ho osservato: guardate, questo è molto ovvio. Fermo il principio che la commissione è regionale, nulla vieta che il lavoro preparatorio di istruttoria possa — è logico che sia così — venir fatto nelle singole Province, con l'obbligo poi di riunirsi nella commissione regionale per ratificare i lavori predisposti. Ho aggiunto poi anche questo: — Non mi pare necessario sancire nella legge il principio che le commissioni operano suddivise; eventualmente, in sede di discussione dell'emendamento, si potrà fare la proposta. — Questa è la mia interpretazione. In mancanza della traduzione, è naturale che sia nato questo malinteso.

Per quanto riguarda l'inclusione dell'Assessore ai lavori pubblici, la proposta scritta è la prova che egli era incluso nell'emendamento che avevo preparato e scritto a macchina; solo che l'Assessore ai lavori pubblici era alla fine, cioè al punto « f ».

PRESIDENTE: Punto « e ».

SAMUELLI (D.C.): Nel trascrivere — e questa è una delle cause di misintelligenza — nel trascrivere stamane l'emendamento che abbiamo concordato ieri, ho messo l'Assessore all'agricoltura e foreste in primo luogo, facendolo seguire subito dall'Assessore ai lavori pubblici o il suo delegato. L'unica differenza è questa. Comunque, non dobbiamo dare eccessiva importanza a questo fatto. Credo che non ne valga la pena, tanto più che sempre, specialmente nel settore agricolo, fra i Consiglieri della provincia di Trento e quelli della provincia di Bolzano, c'è stata una facile intesa, ed anche una fattiva collaborazione.

Ci tengo anche a dichiarare — e credo di interpretare il pensiero di tutti i miei colleghi — che proprio nella discussione di questa legge, tutti i Consiglieri hanno dimostrato un grande senso di responsabilità, e pur nei naturali dibattiti e divergenze, con cui si sono venuti a maturare i problemi, tutti erano animati da un unico scopo: raggiungere le finalità che il provvedimento si propone. Quindi non occorre dire che voterò a favore della legge, alla quale auguro un voto unanime. In questo modo daremo prova di serietà di senso di responsabilità nei confronti delle popolazioni che qui rappresentiamo.

PRESIDENTE: Lei ha partecipato, consigliere Pupp? Nessuno chiede la parola?

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Dal prosieguo della discussione dei vari articoli si è capito il mio orientamento per l'approvazione della legge. Però non trovo inutile, anzi trovo bensì doveroso far precedere una breve dichiarazione di voto in seguito a quella di Benedikter. Osservo che questo provvedimento viene a

favorire in modo uguale i contadini, gli agricoltori della provincia di Trento e quelli dell'Alto Adige. Anzi viene a favorire in modo maggiore quelli dell'Alto Adige, e per quanto riguarda il settore caseario, i contadini cioè dei masi chiusi, di determinate altitudini che sono assai più nell'Alto Adige che nel Trentino. Queste persone addette al lavoro strappano con il sudore un prodotto magrissimo alla terra spesso matrigna, e non devono essere traditi nelle loro aspirazioni; e siccome qui, per certi isterismi politici, ci potrebbe essere un forte numero di no, io, per favorire quelle popolazioni, voterò sì, affinché non abbiano a soffrire per i loro rappresentanti, che forse non vedono molto di buon occhio, in quanto non fanno i loro interessi.

PUPP (S.V.P.): Ich habe mich an dieser Debatte nicht beteiligt. Persönlich war ich gegen jede Kommission, weil ich mir sage, dass das Assessorat die Möglichkeit hat, ohne weiteres allen diesen Aufgaben nachzukommen. Wenn jetzt gewisse Divergenzen zwischen den bäuerlichen Vertretern der Provinz Bozen und denen der Provinz Trient entstanden sind, so kann ich — wenigstens von meinem Standpunkt aus — trotz alledem nicht gegen das Gesetz stimmen. Mir ist die Sache zu wichtig, zu wichtig, dass das Gesetz angenommen wird. Lassen wir die Sache beiseite. Ich glaube, die Herren Vertreter der Landwirtschaft der Provinzen Bozen und Trient werden sich, besonders in dieser Hinsicht, einigen. Es wäre schade, wenn wegen dieser Divergenzen das Gesetz zu Fall käme.

(Applausi)

(Non sono intervenuto in questa discussione. Personalmente ero contrario ad ogni commissione, perché penso che l'Assessorato abbia la possibilità di assolvere senz'altro a tutti questi compiti. Se ora sono sorte certe

divergenze fra i rappresentanti dell'agricoltura della provincia di Bolzano e quelli della provincia di Trento, non posso ciò nonostante — almeno dal mio punto di vista — votare contro la legge. Per me la questione è troppo importante, troppo importante, che la legge venga approvata. Lasciamo la questione a parte. Credo che i signori rappresentanti dell'agricoltura delle province di Bolzano e di Trento troveranno un accordo specialmente in tale senso. Sarebbe un peccato, se per queste divergenze venisse a cadere la legge.)

BALISTA (D.C.): Voterò a favore della legge, pur facendo qualche riserva di carattere puramente formale, sulle quali tuttavia non si può ritornare. Volevo solo raccomandare ai Signori del gruppo etnico tedesco di non intralciare l'approvazione di questa legge, perché ciò è contrario, come ha detto il nostro collega Pupp, agli interessi delle popolazioni, delle classi e delle istituzioni, che devono beneficiare di questi contributi. D'altra parte, Signori del gruppo tedesco, — è una constatazione di fatto che faccio — dovete ricordare che il Presidente di questa commissione è proprio un Vostro rappresentante, il degno Assessore dell'agricoltura, qui presente. Quindi avete tutte le garanzie che questa commissione funziona con dignità, con serietà e con orientamento imparziale ed obiettivo. Anche sotto questo profilo, sebbene tutti i desiderata, puramente formali, non siano stati accolti dal Consiglio regionale nella formulazione della Commissione, non vi saranno motivi obiettivi e sostanziali per assumere atteggiamenti contrari alla approvazione della legge.

DEFANT (A.S.A.R.): Voterò a favore di questa legge, proprio perché essa contempla una commissione. Se non ci fosse la commissione,

avrei votato contro la legge. Sono appunto le commissioni, che danno la garanzia della serietà del giudizio.

Perché io riconosco la suprema autorità regionale nell'Assessore al turismo, ma preferisco, in materia tecnica, sentire la parola del tecnico del turismo.

I fatti di ieri sono avvenuti perché i Signori rappresentanti italiani della commissione volevano fare le cose in 5 minuti, e tutti volevano scappare al treno. Prego i signori Consiglieri di trattenersi quando c'è una commissione; del resto treni ve ne sono a tutte le ore.

BANAL (D.C.): Voto a favore di questa legge, perché trattasi di un provvedimento atteso ed importante, e sento quindi il dovere di votare a favore. Voto a favore anche perché sono certo che gli uomini chiamati a comporre la commissione consultiva sapranno espletare il loro compito con senso di equità, con senso di giustizia, al di sopra di ogni passione, mirando solo al bene ed all'incremento dell'agricoltura, per cui questa legge è stata compilata ed è stata presentata.

SALVETTI (P.S.I.): Per dichiarare brevisimamente che questa volta voterò a favore della legge. Se nella discussione in tesi generale avevo sollevato delle riserve devo ritirarle oggi, anche perché parecchie di tali riserve il Consiglio ha creduto opportuno di accettarle, perché sufficientemente motivate. Più in là non dico, perché i motivi che mi hanno indotto ad interventi in un primo momento non possono che essere indubbiamente comprovati nell'atto concreto del voto di approvazione.

MENAPACE (vice-Presidente del Consiglio regionale - IND.): Sono fortemente spiaciuto di quello che si è verificato stamane, per-

ché l'atmosfera di cui si era parlato ieri era stata quella di un accordo preliminare quasi generale. Devo dire che non sono soddisfatto della formula relativa alla commissione, perché la proposta del consigliere Thaler, che avevo appoggiato ieri, ed era stata appoggiata universalmente, era diversa perché figurava la commissione composta ed articolata diversamente. Tuttavia non è certo e non può essere la formulazione come è risultata quella che può costituire intralcio al funzionamento concreto ed effettivo e fecondo della legge come proposta, per la quale dichiaro che voterò favorevolmente.

PARIS (P.S.U.): Come dissi nell'intervento della discussione generale della legge dichiaro che voterò a favore, malgrado ci siano le commissioni, perché se queste possono intralciare il lavoro, se c'è qualche cosa che a me non va, non posso per questo oppormi al principio di questa legge e impedirne i benefici effetti.

TRANQUILLINI (D.C.): E' logico che voto favorevolmente a questa legge, ma voterei con due mani se si promuovessero delle iniziative anche in favore dell'irrigazione.

v. PRETZ (S.V.P.): In un primo tempo ero deciso a votare contro la legge, perché ero un po' disgustato per questa faccenda causata, come abbiamo sentito, per la maggior parte da malintesi e mancate traduzioni. Adesso voterò per la legge, fidando nella lealtà dei colleghi trentini che la legge verrà applicata nell'interesse di tutti.

CONSIGLIERI: Bravo, bravo!

(Applausi)

PRESIDENTE: Prego di fare l'appello.
(Segue la votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione: 28 favorevoli, 6 contrari, 8 astenuti.

10 minuti di sospensione.

PRESIDENTE: La seduta è ripresa.

« Legge regionale sull'edilizia popolare ».
Relazione della Giunta.

TURRINI (Assessore ai lavori pubblici - D.C.): « Disegno di legge regionale per l'incremento dell'edilizia di tipo economico.

« Relazione della Giunta regionale e Disegno di legge.

Signori Consiglieri,

il problema delle abitazioni si presenta in forma grave anche nella nostra Regione, sia per il numero dei vani distrutti a causa della guerra specialmente nelle città di Trento, Bolzano e Rovereto e nei paesi del fondo valle situati in prossimità della linea ferroviaria e ricostruiti soltanto in parte, sia perché a causa della guerra dal 1940 al 1946 l'attività privata per la costruzione di case è rimasta totalmente ferma per modo che all'accrescimento della popolazione non ha corrisposto l'aumento delle case di abitazione.

Lo Stato ha finora attuato varie provvidenze intese a stimolare la ripresa edilizia, provvidenze che hanno senza dubbio migliorata la situazione senza naturalmente risolverla. Infatti attualmente il numero di abitanti per stanza è superiore a quello di prima della guerra.

Nella città di Trento e Bolzano, ad esempio, dai dati, sia pure approssimativi, avuti dagli Uffici dei Comuni interessati, si ha la seguente situazione:

Trento:

nel 1940: popolazione 61.363; vani abitabili ca. 38.500; indice di affollamento: 1,59.

nel 1950: popolazione 64.986; vani abitabili ca. 39.000; indice di affollamento: 1,67.

Bolzano:

nel 1940: popolazione 60.356; vani abitabili ca. 48.974; indice di affollamento: 1,23.

nel 1950: popolazione 71.900; vani abitabili ca. 42.752; indice di affollamento: 1,68.

Secondo le statistiche del Ministero dei lavori pubblici nella nostra Regione l'indice di affollamento è di 1,70 persone per stanza. Cifra questa che ci pone fra le regioni più bisognose di alloggi dell'Italia centro-settentrionale. Infatti per rendere più chiara la nostra situazione si elencano le provincie dell'Italia centrale e settentrionale che hanno la media più alta di persone per stanza:

Provincia	persone per stanza
Terni	3.32
Frosinone	2.63
Grosseto	2.00
La Spezia	1.89
Roma	1.81
Forlì	1.81
Massa	1.77
Bolzano e Trento	1.70
Ravenna	1.69
Ferrara	1.67
Rieti	1.66
Padova	1.64
Ancona	1.62
Treviso	1.56
Venezia	1.55
Verona	1.53
R. Emilia	1.51

La media dell'affollamento della nostra Regione è veramente alta se si pensa che in condizioni normali non si dovrebbe superare la media di 1,5, elemento questo che ha però un valore di largo orientamento perché il deficit effettivo è difatti di gran lunga superiore, ove

si tenga presente che la densità degli alloggi non è la medesima, e che anzi le famiglie meno abbienti e che sono anche le più numerose, sono proprio quelle che dispongono di alloggi con minor numero di vani.

Per completare il quadro del fabbisogno, sia pure molto approssimativamente, si crede opportuno riportare anche i dati riguardanti il numero delle domande presentate agli Uffici provinciali del lavoro per affitto o riscatto per gli alloggi costruiti dalla gestione Ina-Casa:

n. alloggi costruiti	283
n. domande presentate	3123

Giacciono inoltre presso i due Istituti autonomi delle case popolari circa 5000 domande inevase.

Di tutte queste richieste, secondo le informazioni assunte presso gli Istituti autonomi delle case popolari, si possono ritenere urgentissime circa 3500 domande di appartamenti, pari a circa 12000 vani, considerando gli appartamenti di 3,5 vani l'uno.

L'obiettivo ideale da raggiungere in unione colle provvidenze dello Stato sarebbe quello di portare la Regione alla media di 1,5 persone per vano.

Per arrivarci però sarebbero necessari 55000 vani.

Il deficit invece degli alloggi ritenuti più urgenti, comprendenti circa 12000 vani, calcolati a 450.000 Lire il vano, potrà venir colmato col seguente modo: con lo stanziamento per il corrente anno di Lire 1.285.000.000, in base alla legge Tupini, con lo stanziamento per il corrente anno di circa Lire 1.000.000.000, in base alla legge Fanfani, con lo stanziamento, sempre in base al piano Fanfani, previsto per il quadriennio 1952-1955 di Lire 1.233.000.000, con lo stanziamento di Lire 200.000.000, in base alla legge 10 agosto 1950 n. 715 e con

l'intervento previsto nel presente disegno di legge che potrà aiutare la costruzione di alloggi per circa L. 1.666.000.000.

Infatti lo scopo della presente legge è quello di incrementare immediatamente nella Regione l'edilizia di tipo economico, onde coprire il fabbisogno urgentissimo di alloggi.

Seguendo i criteri usati nella legislazione statale, il presente disegno di legge prevede possano beneficiare del contributo i Comuni, gli Istituti autonomi case popolari, gli Enti di assistenza e di beneficenza, che provvedono a costruzioni di alloggi per i poveri, e le Società cooperative per la costruzione di case a favore dei propri soci.

Utile sarebbe stato aiutare anche l'iniziativa privata, escludendo naturalmente con opportuni accorgimenti l'intento speculativo ed assegnando eventualmente una percentuale inferiore, specialmente nei piccoli centri ove non è facile trovare il numero minimo di 9 soci voluti dalla legge per la formazione delle Cooperative.

Ciò non è stato fatto perché è prevedibile che l'importo messo a disposizione venga tutto assorbito dalle richieste degli Enti suddetti e delle Cooperative.

La Giunta regionale, nella preparazione del presente provvedimento regionale, ha tenuto presenti i seguenti criteri:

Per quanto riguarda i criteri edilizi ha escluso qualsiasi concorso nella costruzione di abitazioni che rivestono i caratteri di lusso fissati nel Decreto ministeriale 7 gennaio 1950 ammettendo una superficie massima di m² 140, aumentando così di 30 m² la superficie ammessa dallo Stato nella legge n. 408 del 2 luglio 1949 e lasciando poi facoltà alle Province di stabilire i particolari riguardanti le caratteristiche degli alloggi.

Per quanto riguarda il concorso della Regione sono state tenute presenti le provvidenze statali per favorire l'edilizia e in modo particolare la legge n. 408 del 2 luglio 1949, che prevede un contributo pluriennale commisurando le annualità in una percentuale della spesa preventivamente ammessa.

La Regione avrebbe potuto scegliere o la forma rateale o quella di una soluzione « una tantum » pur essa commisurata in una percentuale della spesa.

Tenendo presente ad ogni modo che questa provvidenza regionale non ha ragione d'essere più favorevole di quella riconosciuta dallo Stato con la legge n. 408 del 2 luglio 1949 per l'edilizia popolare, è stato anzitutto concretato il valore attuale di questa provvidenza statale che, come è noto, è fissata in un contributo rateale trentacinquennale dell'ammontare annuo del 4% della spesa ammessa.

Per ottenere il valore attuale, cioè lo sconto di queste 35 annualità, si è ritenuto di tener presente il tasso di sconto dell'8%, cioè quello praticato normalmente dagli Istituti di credito fondiario.

A tale tasso il valore delle 35 annualità dello Stato corrisponde al 46,61% della spesa ammessa.

Tenuto presente questo limite massimo e che il provvedimento regionale deve naturalmente favorire enti che non hanno intento speculativo e piccoli risparmiatori che al massimo possono ammanire il 30% della spesa con mezzi propri e che un mutuo a lungo termine non può, in linea di massima, superare il 30% della spesa di costruzione, si è arrivati alla conclusione che la Regione dovrebbe intervenire in forma non inferiore al 40% della spesa ammessa che corrisponde ad un contributo rateale decennale del 6%.

Circa la convenienza di scegliere il sistema « una tantum » o del contributo rateale è stato deciso di adottare il contributo rateale, in quanto anche questo può venire praticamente capitalizzato sin dall'inizio trasformandolo in « una tantum » con una operazione di sconto o con una operazione di mutuo, previa cessione del contributo.

Agli effetti dell'importo di lavori realizzabile, presupposto uno stanziamento per 10 anni di 100 milioni all'anno:

- un contributo « una tantum » del 40% della spesa consente in un anno 250 milioni di lavori e quindi in 10 anni lavori per
Lire 2.500.000.000;
- un contributo rateale per 10 anni in ragione del 6% della spesa consente invece subito l'impostazione di lavori per
Lire 1.666.000.000.

Col contributo « una tantum » si avrebbe quindi la possibilità di effettuare nel decennio un quantitativo di lavori superiore a quello realizzabile nei 10 anni con contributo rateale, va però rilevato che col primo sistema possono essere iniziati annualmente solo 250 milioni di lavori, mentre col secondo potranno essere impostati sin dal 1° anno Lire 1.666.000.000, di lavori.

Ciò costituisce indubbiamente un apporto rilevante e tempestivo per la soluzione del problema edilizio regionale e per questa ragione la Giunta regionale ha deciso di scegliere il sistema di contributo rateale.

Il finanziamento dei lavori è stato previsto che potrà essere realizzato come segue:

40% della spesa ricavata dallo sconto del contributo regionale del 6%, sconto che sono disposti ad eseguire anche i nostri Istituti di credito locali;

30% della spesa ottenuta con un mutuo ipotecario a lungo termine che è disposto a concedere l'Istituto di credito fondiario; 30% della spesa circa, ammanita dagli enti o società cooperative.

Detto questo a giustificazione dell'intervento economico della Regione in questo settore, da un punto di vista formale e procedurale non può dimenticarsi che la competenza in tema di edilizia popolare è dallo Statuto affidata alle Province.

Lo strumento legislativo che viene sottoposto al Consiglio è conseguentemente articolato nel senso di assegnare alle due Province i mezzi che la Regione intende procurare, disciplinandone soltanto le modalità di impiego.

Così all'articolo 1 della legge è appunto detto che la Regione può concedere il suo contributo alle due Province affinché esse concorrano nella spesa occorrente per la costruzione di alloggi di tipo economico. I successivi articoli non sono che una serie di disposizioni intese a condizionare l'intervento della Regione secondo criteri che appaiono opportuni anche a seguito delle conclusioni che la Regione ha svolto con lo Stato per queste iniziative ».

« Disegno di legge regionale per l'incremento dell'edilizia di tipo economico.

Articolo 1 - La Regione può concedere una somma costante annua di milioni 50 per la durata di 10 anni, a ciascuna delle Province di Trento e di Bolzano affinché possano concorrere nella spesa occorrente per la costruzione di alloggi di tipo economico, che non fruiscono di alcun contributo statale, e che non abbiano carattere di lusso a norma del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 gennaio 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 17 gennaio 1950.

La spesa complessiva di Lire 1 miliardo all'uopo occorrente sarà stanziata in ragione di 100 milioni all'anno in apposito capitolo del bilancio della Regione a decorrere dall'esercizio 1951, fino all'esercizio 1960.

Per l'utilizzazione della somma di cui al 1° comma le Province dovranno attenersi alle norme che seguono.

Articolo 2 - Le Province destineranno la somma ottenuta dalla Regione a contributi da concedere a Comuni, ad Enti di assistenza e beneficenza che provvedano alla costruzione di alloggi per poveri, da concedere in locazione semplice o con patto di futura vendita, agli Istituti autonomi case popolari, a Società cooperative per la costruzione di case economiche a favore dei propri soci.

Articolo 3 - Il contributo è concesso ai Comuni, agli Enti di assistenza e beneficenza, agli Istituti autonomi case popolari e alle Società cooperative nella misura costante del 6% all'anno della spesa riconosciuta ammissibile e per la durata di dieci anni.

Il contributo è corrisposto direttamente agli enti che provvedano alla costruzione. Tuttavia, qualora i medesimi contraggano mutui e cedano il contributo, questo può essere corrisposto direttamente ai mutuant.

Articolo 4 - Per poter fruire del contributo gli alloggi debbono soddisfare alle condizioni richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia e non debbono avere una superficie utile, compresa l'area per i servizi ed i locali accessori, superiore a mq. 140.

Articolo 5 - Il contributo non può essere concesso, nè l'alloggio costruito col contributo medesimo può essere a nessun titolo assegnato:

- a) a chi non abbia la residenza nel Comune ove l'alloggio deve essere o è stato costruito;

- b) a chi sia ivi proprietario, usufruttuario di altro alloggio di almeno tre vani, oltre gli accessori;
- c) a chi sia assegnatario, a qualunque titolo, di altro alloggio costruito o ricostruito col contributo dello Stato;
- d) a chi abbia avuto accertato nell'anno 1950, ai fini dell'imposta complementare, un reddito superiore a Lire 360.000 esclusi dal computo i redditi di lavoro classificati nelle categorie C1, C2 e D o ai fini dell'imposta ordinaria, un patrimonio superiore a Lire 3.000.000.

Articolo 6 - Per ottenere il contributo previsto dalla presente legge, deve essere presentata domanda alla Giunta provinciale entro il 31 ottobre 1951 con allegati il progetto di massima, una relazione tecnica ed una relazione finanziaria, dalla quale risulti come sarà provveduto alla spesa non coperta dal contributo.

Le Società cooperative debbono allegare altresì alla domanda i documenti attestanti che nei riguardi dei soci non ricorrano le cause di esclusione previste dal precedente articolo 5.

Articolo 7 - Il contributo è concesso, previo esame tecnico, con deliberazione della Giunta provinciale, che con lo stesso provvedimento approva il progetto e fissa i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

In Provincia di Bolzano la Giunta dovrà in linea di massima concedere i contributi, tenendo presente il rapporto numerico dei due gruppi etnici in ciascun centro abitato e valutandone le necessità.

Della deliberazione la Giunta provinciale darà comunicazione ai richiedenti, con invito a presentare il progetto esecutivo, ed inoltre alla Giunta regionale.

Articolo 8 - I lavori sono eseguiti a cura degli enti interessati.

Spetta alla Giunta provinciale l'accertamento della regolare esecuzione a lavori ultimati, in conformità ai progetti approvati.

Articolo 9 - Entro il limite d'impegno di cui all'articolo 1 la Giunta regionale provvederà a versare alle due Province il contributo regionale nella misura utilizzata dalle Province stesse in base ai certificati di regolare esecuzione da emettere dalla Giunta provinciale, che verranno presentati alla Giunta regionale.

Articolo 10 - La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'articolo 49 dello Statuto.

Articolo 11 - La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE: Relazione della Commissione legislativa.

PUPP (S.V.P.):

« Relazione e disegno di legge per l'incremento dell'edilizia di tipo economico.

La Commissione legislativa per i lavori pubblici riunita a Bolzano, sotto la presidenza del vice-Presidente ingegner Pupp, in assenza del Presidente ingegner de Unterrichter, ha esaminato il progetto di legge regionale sull'edilizia popolare, presentato dalla Giunta regionale, secondo le ultime proposte formulate in data 27 giugno 1951, dalla Giunta regionale stessa.

La Commissione ha accettato all'unanimità il testo proposto per gli articoli 1 e 2.

Per quel che riguarda invece l'articolo 3, la discussione della Commissione si è particolarmente soffermata sul modo di erogazione del contributo della Regione alle Province.

La maggioranza della Commissione ha espresso il parere che l'articolo 3 possa venir

soppresso, in quanto le leggi provinciali garantiscono già l'utilizzo dei fondi e la regolare esecuzione delle costruzioni.

Tuttavia, per venire incontro alla richiesta della Giunta regionale, la Commissione crede di poter suggerire la seguente formulazione dell'articolo:

„ Entro il limite d'impegno di cui all'articolo 1 la Giunta regionale provvederà a versare alle due Province il contributo regionale.

„ Tale contributo sarà versato alle Province in base alle deliberazioni di concessione emesse dalle Giunte provinciali ”.

Il consigliere Banal invece ha espresso il parere di lasciare l'articolo 3 nella dizione proposta dalla Giunta regionale completandolo col seguente comma aggiuntivo:

„ La Giunta regionale provvederà ad impegnare le somme di cui alla presente legge in base alle delibere di concessione che le saranno trasmesse dalle Giunte provinciali ”.

La Commissione ad unanimità si dichiara d'accordo con la formulazione degli ultimi due articoli, 4 e 5, presentata dalla Giunta regionale.

La Commissione, per meglio orientare le proprie discussioni e per meglio conoscere le ragioni per le quali l'estensore delle leggi ha ritenuto di presentare determinate formulazioni, esprime unanimemente il parere dell'opportunità che alle sedute delle Commissioni presenti, a richiesta, l'Assessore interessato o il Presidente della Giunta regionale ».

«Articolo 1 - La Regione concede una somma costante annua di milioni 50 per la durata di 10 anni, a ciascuna delle Province di Trento e di Bolzano affinché possano provvedere e concorrere con contributi nella spesa occorrente alla costruzione di alloggi di tipo economico, che non fruiscono di alcun contributo statale.

La spesa complessiva di Lire 1 miliardo all'uopo occorrente sarà stanziata in ragione di 100 milioni all'anno in apposito capitolo del bilancio della Regione a decorrere dall'esercizio 1951, fino all'esercizio 1960.

Articolo 2 - Le Province fisseranno, con propria legge provinciale, le norme di concessione dei contributi erogabili con la somma ottenuta dalla Regione.

Articolo 3 della Giunta - Entro il limite di impegno di cui all'articolo 1 la Giunta regionale provvederà a versare alle due Province il contributo regionale nella misura utilizzata dalle Province stesse in base ai certificati di regolare esecuzione da emettere dalla Giunta provinciale.

Articolo 3 della Commissione - Entro il limite d'impegno di cui all'articolo 1 la Giunta regionale provvederà a versare alle due Province il contributo regionale.

Tale contributo sarà versato alle Province in base alle deliberazioni di concessione emesse dalle Giunte provinciali.

Articolo 4 - La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'articolo 49 dello Statuto.

Articolo 5 - La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

E' accettato all'unanimità il testo proposto dall'Assessore, testo che abbiamo qui proposto al Consiglio regionale. Questa è tutta la relazione.

PRESIDENTE: Voglio precisare che è un testo unico concordato fra la Giunta e la Commissione. Questo testo contiene 5 articoli ed è stato distribuito a tutti i Consiglieri.

CAMINITI (P.S.I.): Devo rilevare innanzitutto che la relazione della Commissione legislativa è troppo modesta per poter essere considerata soddisfacente. Vorrei dire che non dice niente. Non mi sembra di avere sentito una relazione, ma di aver letto un appunto che può essere mandato da un archivista al suo capufficio e viceversa. Per altro, mi pare di aver rilevato da una lettura della relazione della Commissione legislativa che si parla di edilizia popolare e di questo si tratta nel testo concordato della legge, mentre nella relazione dell'Assessore ai lavori pubblici si parla di legge regionale per l'incremento dell'edilizia di tipo economico. Sono queste discrepanze sulla formulazione dei titoli della legge che mi inducono intanto a chiedere se la differenza, che esiste anche in base alle vigenti leggi fra edilizia popolare ed edilizia di tipo economico, sia stata affrontata e risolta, ed in che senso, dalla Commissione legislativa.

BALISTA (D.C.): Articolo 1. Dice « economico ».

CAMINITI (P.S.I.): Debbo allora chiedere perché la Commissione legislativa non ne abbia fatto menzione, perché allora è inutile che le commissioni facciano la relazione. Vorrei sapere per quale motivo la Commissione legislativa parla di edilizia popolare, e per quale motivo l'Assessore regionale ha parlato di edilizia a tipo economico. Evidentemente c'è una differenza. Se è stata risolta in questo senso vorrei sapere perché la Commissione l'abbia risolta così; basandosi su quali criteri?

E' una questione di legge: c'è un testo unico sull'edilizia popolare o economica? Nell'articolo 43 è configurata l'edilizia popolare, nel 41 l'edilizia economica. Io vorrei sapere a quale dei due articoli si riferiscono, perché c'è

anche una questione di competenza; perché c'è un riferimento a quelle che possono essere poi le leggi emanate in sede provinciale ed il loro orientamento. La cosa è molto più grossa è grave di quanto si possa pensare a prima vista. Non è questione linguistica, è questione sostanziale. Ecco perché devo veramente deplorare che la Commissione legislativa non abbia assolutamente affrontato questo problema, che è di natura giuridica, economica ed anche politica.

Comunque, poiché la Commissione non l'ha affrontato, l'affronto io. L'articolo 48 del T.U. della legge sull'edilizia economica, che è stato sostituito dalla legge 2 luglio 1949 n. 408, dice: « Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico, quelle costruite per essere date in locazione dagli enti e dalle società di cui all'articolo 16 e che restano in proprietà inalienabile ed indivisa degli enti e delle società medesimi.

Ogni alloggio deve:

- a) avere non più di tre vani abitabili, ed eccezionalmente non più di cinque per le case costruite col concorso dello Stato di cui all'articolo 38, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso;
- b) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;
- c) essere fornito di latrina propria;
- d) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno se esiste nel centro urbano l'impianto completo di distribuzione di acqua potabile;
- e) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.

Quando gli enti costruttori sono i comuni o gli istituti di cui al numero 3 dell'articolo 16, le case popolari possono essere vendute o locate con patto di futura vendita allo stesso inquilino

o ai suoi eredi, allo scadere di non oltre un venticinquennio di inquilinato.

Le case popolari costruite da industriali, proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice od assicurativo in quanto ogni alloggio abbia una composizione non superiore a quella indicata alla lettera a) ».

L'articolo 49 dice: « Sono considerate case economiche agli effetti del presente testo unico quelle costruite da privati o da istituti, società ed enti di cui ai numeri 1, 3, 6, 7, e 8 dell'articolo 16, per essere assegnate in locazione o in proprietà.

Dette case debbono avere le caratteristiche di cui alle lettere b), c), d), ed e) dell'articolo 48 e non più di dieci vani abitabili esclusi da questo numero i locali accessori e di servizio, come latrina, bagno, cucina e ripostigli.

Le opere di finimento e le forniture accessorie che, in sede di collaudo, siano per qualità e quantità riconosciute eccedenti quelle consentite, saranno escluse dal contributo erariale, di cui all'articolo 71 ».

Quindi la legge prevede una sostanziale differenza, che era rappresentata intanto dal soggetto di diritto. Per l'articolo 48 i soggetti di diritto sono gli enti e le società, per l'articolo 49 soggetto di diritto è anche il privato. La modifica apportata con la legge Tupini, all'articolo 5, se non erro, della legge stessa dice:

« Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico, quelle costruite dagli enti e dalle società di cui al precedente articolo 16.

Ogni alloggio deve:

1) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili, oltre i locali accessori co-

stituiti da cucina, latrina, ripostiglio e ingresso;

2) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

3) essere fornito di latrina propria;

4) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione dell'acqua potabile;

5) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.

La superficie utile non può essere superiore:

a mq. 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;

a mq. 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;

a mq. 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;

a mq. 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori;

Devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilità e di normale necessità. Possono quindi esser previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, ed impianti di ascensore per gli stabili che hanno più di quattro piani. Sono altresì consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.

Per le famiglie composte da più di sette membri può essere consentito l'aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capofamiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati e che non abbiano un altro appartamento in proprietà o in affitto.

Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, ol-

tre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia la composizione di cui al n. 1 del presente articolo ».

E poi parla della fisionomia che deve avere l'alloggio popolare, non avere meno di tanti vani abitabili, ecc.; ma è rimasto fermo il concetto che deve essere considerata casa popolare quella che è costruita da enti o società. Quindi, evidentemente, il costruttore privato è escluso dalla configurazione di casa popolare. Ora nessun riferimento, in sede di elaborazione dell'articolo 5, è stato fatto per quanto riguarda questo aspetto della questione non solo, ma nessuna configurazione è stata data alla casa popolare in sede di questa legge; cosicché le interpretazioni possono essere varie. Tanto è vero che la Provincia di Bolzano, o meglio il Consiglio provinciale di Bolzano ha discusso ed approvato un progetto di legge, approvato a maggioranza contro la mia tesi, nel quale è previsto che ad avvantaggiarsi dei contributi, che saranno erogati in base a questa legge, sono facoltizzati anche i privati. In questa circostanza ho detto che, a mio avviso, quella legge era legge per la costruzione di case di tipo economico, per cui il Consiglio provinciale di Bolzano, che poteva legiferare solo per case popolari, ai sensi del famoso articolo 4, non aveva facoltà di legiferare; e quindi a mio avviso quella era una legge adottata senza alcuna competenza, appunto perché riguardava un tipo di case diverso da quello che era consentito dallo Statuto e configurato dalla legge.

Ora, questo grosso problema, che in sede provinciale di Bolzano è stato ampiamente dibattuto e ha avuto un riflesso e un'eco nella stampa, in questa circostanza non è emerso, mentre doveva avere una sua logica e chiara discussione proprio anzitutto in sede di com-

missione legislativa. Io mi auguro che l'abbia almeno in sede di Consiglio. Mi permetto di impostare il problema su quest'argomento che considero di fondo, salvo poi naturalmente ad intervenire nel complesso della legge.

PUPP (S.V.P.): La Commissione legislativa aveva studiato un testo diverso da quello presentato, e su di esso era stata fatta una relazione più ampia che è stata distribuita, che però non ho letto perché appunto il testo è diverso. Per la Commissione legislativa si trattava di discutere questo testo. La Regione dà un miliardo, noi dobbiamo dare un rendiconto, e le Province fanno le loro leggi in materia. Non c'era niente di speciale da rilevare. Se il consigliere Caminiti si ferma su quella parola « alloggi di tipo economico » a noi non interessa; egli si è già espresso in Consiglio provinciale, ma noi non abbiamo condiviso la sua opinione; tanto più che oggi, come ha affermato il consigliere Dorna, la distinzione fra « tipo popolare » e « tipo economico » non esiste più nella terminologia nuova delle leggi, che vengono emanate anche dallo Stato.

PRESIDENTE: Altri Consiglieri che richiedono la parola in materia?

LORENZI (D.C.): Mi associo all'espressione dell'ingegner Pupp, soprattutto nel desiderio espresso nelle conclusioni finali della Giunta. Qui si tratta di votare una legge che è un primo passo indispensabile, per poter procedere a dare alloggio a chi aspetta di avere da noi un tetto. E' un desiderio espresso assai bene nelle conclusioni della relazione dell'Assessore Turrini. Aspettano da anni, e da quando c'è la Regione ancor di più; e se la legge fosse stata già votata, le case sarebbero già sorte, se non fossero nate tante difficoltà di procedura. Ma adesso vorrei proprio fare una viva racco-

mandazione al Consiglio: ognuno si esprima pure in sede di discussione generale come crede, ma mi pare che la sede indicata per fare un'approfondita e documentata relazione e discussione generale, sia proprio il Consiglio provinciale, dove si dovrà discutere la legge, che porrà il problema in sede di attuazione pratica. Qui si tratta di votare 5 articoli, che ci permettano di camminare, e soddisfare i bisogni di quelli che attendono una casa. Ricordo bene l'ultima seduta della Provincia di Bolzano; in sede provinciale ciascuno intervenga per la sua parte. Ma anche a Bolzano, rimane sempre viva l'impressione di quelle 40 donne con i bambini in braccio sulle scale del Municipio, le quali chiedevano che le autorità dichiarassero non abitabile la loro casa; e dopo tre giorni di pioggia hanno dovuto stabilire la casa sulla strada sotto l'ombrello, perché non potevano abitare fra le macerie. Non mi sembra utile — il Consiglio è libero di fare quello che crede — dilungarsi in discussioni, che, ripeto, possono essere importanti e necessarie invece in sede di discussione della legge, la quale ci permetterà di arrivare all'attuazione pratica. Ho visto con piacere questa unanime approvazione del Consiglio per discutere con urgenza questa legge; e proprio per questo carattere di urgenza pregherei vivamente il Consiglio di entrare al più presto nella discussione degli articoli, perché si possano assicurare questi mezzi e quindi procedere.

DEFANT (A.S.A.R.): Condivido pienamente l'opinione della signorina Lorenzi. La obiezione sollevata dal consigliere Caminiti è di natura giuridica. Evidentemente l'articolo 11 dello Statuto parla di potestà entro i limiti indicati dell'articolo 4. Ora questa potestà si riferisce alla costituzione e al principio dell'ordinamento giuridico. Il consigliere Caminiti, se

non sbaglia, non crede che la legge secondaria del piano Tupini non contenga il principio dell'ordinamento giuridico. Certo il problema sollevato ha la sua portata, nonostante i bisogni impellenti.

CAMINITI (P.S.I.): Vorrei anzitutto far presente che il fatto di discutere affinché una legge sia applicata come va applicata, ed affinché vada proprio a beneficio di chi ne ha più bisogno, non deve preoccupare nessuno, neanche la consigliera Lorenzi, perché se la consigliera Lorenzi è preoccupata di quello che può essere il disagio — ed è disagio della popolazione che manca di casa — questa preoccupazione è un po' di tutti noi, credo, nessuno escluso, chi di più e chi di meno, ma è di tutti. Certamente non è da parte delle sinistre che si è dimostrata insensibilità per questo problema; c'è tutta la storia politico-amministrativa che lo documenta, e non spendo più di una parola in tal senso. Ma è proprio perché ci occupiamo del settore meno abbiente che vogliamo che questo argomento venga chiarito. Perché vede, signorina Lorenzi, il giorno in cui la legge viene approvata, come Lei vuole, con la dizione che c'è, cioè « costruzione di alloggi di tipo economico », vuol dire che le province possono venire incontro nella costruzione di case che vogliano eseguire i privati, cioè a dire quei cittadini che hanno almeno tre milioni a loro disposizione e che integrano poi il costo della costruzione con il contributo della Provincia. Questo naturalmente finisce col ridurre la possibilità e i mezzi di dare le case ai senza tetto. Perché, signorina Lorenzi, proprio partendo da finalità di natura sociale, naturalmente confortate da una tesi di diritto, io ho sollevato il problema. Del resto, Signorina, mi sorprende molto che si voglia raccomandare una certa fretta nella discussione di una legge, il cui testo

parla di *edilizia popolare* e nel cui articolo 1 invece si parla di *alloggi tipo economico*. Mettetevi d'accordo per lo meno nella stesura della stessa legge! E' mai possibile che nel titolo mettiate una dicitura e nell'articolo successivo che è in relazione a detto titolo, ne mettiate un'altra?

Del resto non è vero, come dice Pupp, che la legislazione italiana non faccia più distinzioni fra case popolari e case economiche. Non è vero, è falso! Perché la legge non è stata abrogata o sostituita da altre. E' invece vero che non sempre si dà la dovuta importanza a questa distinzione, che ha il suo fondamento nella base sociale, appunto perché con l'edilizia popolare si intende dare questi edifici in mano agli enti pubblici, comuni, istituti per le case popolari, Province, e immettervi i meno abbienti; con le case di tipo economico, invece, si intende venire incontro alle esigenze dei ceti medi. Per questa particolare esigenza credo che sia stata emanata la legge Aldisio, che accontenta largamente questi ceti. Ma poiché le Province hanno la competenza ad occuparsi soltanto di edilizia popolare, io penso che una incertezza di questa legge — e l'incertezza è determinata dall'articolo 1 con il titolo — potrebbe essere fatale per quella che è la successiva azione legislativa delle due Province. Ecco perché, sotto il profilo sociale e sotto quello giuridico, io penso che questa distinzione, questo chiarimento fra edilizia popolare e edilizia di tipo economico, sia essenziale. E sono certo, chiedendo questo, di assolvere molto meglio e molto più intensamente il compito verso quelle 40 famiglie che cercano disperatamente un alloggio e forse non lo avranno ancora trovato!

LORENZI (D.C.): Credo, consigliere Caza si accordano con le Sue. Le Sue osservazioni le condivido; però se legge il primo articolo

vede che c'è scritto di tipo economico anziché popolare, come sta nel titolo. Si possono presentare degli emendamenti, ed io li sottoscrivo in pieno. Ma se procediamo nella discussione degli articoli non mettiamo i fatti avanti e non precludiamo quello che ha detto Lei, che credo sia nel desiderio di tutto il Consiglio.

CAMINITI (P.S.I.): Eh no!

LORENZI (D.C.): Io non voglio assolutamente far torto né alle sinistre né alle destre, né al centro, per quello che riguarda la sensibilità sociale nel problema *casa*, perché il Consiglio stesso ha dimostrato ieri questa sensibilità nel votare la procedura d'urgenza in merito a questa legge. Qui non precludiamo quanto dice Lei, purché in sede di discussione degli articoli siano presentati degli emendamenti, perché tutti siamo d'accordo di dare la casa ai poverissimi, ai senza tetto. I ceti medi hanno la possibilità di procurarsela con altre leggi statali a loro favore.

FONTANARI (P.P.T.T.): Faccio parte della Commissione e voglio fare un'osservazione. Non so comprendere come la signorina Lorenzi si trovi ora in contrasto con quello che ha detto prima. Si capisce che certe cose non le aveva ponderate o non aveva preso dei consigli, perché ha cambiato idea. Ci vorrà dire che la legge — è vero, ha tutte le ragioni la signorina Lorenzi — è passata, ma si tratterà poi in Commissione, in Consiglio provinciale. Le discussioni avverranno in Consiglio provinciale, come sono avvenute in Consiglio provinciale a Bolzano. A Bolzano pensano di fare una legge in quella maniera, io non so se sarà fatta bene o male, la pensino come vogliono. A Trento ci saranno le medesime discussioni. Ci saranno quelli che vedono un modo da sistemarsi e al-

tri un altro modo. Perché c'è la città che ha bisogno, ma anche nei paesi c'è bisogno di appartamenti. Ma più di tutto mi è sembrato strano che la signorina Lorenzi prima abbia parlato in una maniera e poi in un'altra. Questo non lo ammetto, perché non bisogna prendere suggerimenti per poter parlare. Ognuno parli come pensa!

DEFANT (A.S.A.R.): Io avevo posto una precisa domanda al consigliere Caminiti, appunto sulla questione giuridica; domanda alla quale credo non abbia risposto.

La Costituzione parla solo di un tipo di case e sarei felice se Lei, che è studioso e specialista in materia, potesse spiegare se la Provincia può uscire da quello che Lei ritiene il principio dell'ordinamento giuridico, cioè se la Provincia può, indipendentemente da quella che è la legge dello Stato, applicare concetti propri, autonomi. Questa è una domanda precisa che le pongo.

CAMINITI (P.S.I.): Rispondo al consigliere Defant che io proprio non ho voluto rispondere al quesito che aveva prospettato, perché mi sembrava fuori dell'argomento. Per questo non avevo risposto. Lei mi chiede se la Provincia si può discostare dall'ordinamento giuridico dello Stato nell'emanazione delle proprie leggi. Dico di no. Mi chiede se la legge Tupini si possa considerare come elemento dell'ordinamento giuridico dello Stato. Evidentemente la legge non rappresenta i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Evidentemente no. Ma la legge, a cui fa riferimento, è inquadrata nel complesso dell'ordinamento principale giuridico dello Stato, per altro, più che una legge, il testo unico si può considerare come facente parte dell'ordinamento generale giuridico di uno Stato. Certo la questione è molto complessa e non potrei permet-

termi di rispondere né brevemente né a lungo su una materia, sulla quale dichiaro di non avere sufficiente competenza. Comunque credo che un richiamo non sia indispensabile, perché lo Statuto prevede in via esplicita quale è la competenza della Provincia a questo proposito, e cito quel punto 11 dell'articolo 5: *case popolari*; e poiché la legge, ossia il testo unico che ho citato, nelle successive modificazioni portate dalla legge Tupini prevede la configurazione specifica della casa popolare, penso che una discussione ulteriore non sia necessaria, in quanto la Provincia non ha altro da fare che tenersi esplicitamente a quella che è la sua competenza — case popolari — ed a quelle indicazioni giuridiche che la legge nazionale dà alle case popolari. La Provincia e la Regione potrebbero semmai adottare una propria configurazione di case, una speciale descrizione del tipo di case popolari; si potrebbe con un articolo di legge della Provincia o della Regione dire che cosa si intende per casa popolare. Allora sarebbe poi da vedere se ed in quanto la Provincia o la Regione esorbite dalle sue competenze; solo in questo caso la discussione potrebbe essere possibile.

PUPP (S.V.P.): Io non vedo nessuna complicazione. La Regione, può secondo l'articolo 70, dare milioni, quanti ne vuole, alle Province per adempiere a qualche compito. Può dare un miliardo!

BALISTA (D.C.): Statuto!

PUPP (S.V.P.): Può dare 10 milioni per fare case di tipo economico.

BALISTA (D.C.): Non è statutario!

PUPP (S.V.P.): Perché no? Io dico che naturalmente anche nella nostra legge abbiamo

previsto un tipo di case economico-popolari, e si intende naturalmente che prima di tutto decide il bisogno. Quello che non ha appartamento potrà usufruire di questa legge. E io credo che se abbiamo il diritto di fare la legge come Provincia sul tipo di case di edilizia popolare, possiamo anche, secondo me, ben definire in quale maniera intendiamo la casa popolare. Io preferirei, se vogliamo fare un emendamento, mettere « tipo economico-popolare », ma non lo ritengo utile.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Sarebbe un errore.

PRESIDENTE: Non possiamo parlare di emendamento, perché siamo in discussione generale e non degli articoli.

SALVETTI (P.S.I.): Allora taglia l'erba sotto i piedi, perché praticamente tutta la discussione fino adesso si è svolta sull'articolo 1; se non si può parlare sull'articolo 1, non ho altro da dire. Allora facciamo presto e passiamo all'articolo 1.

PRESIDENTE: La parola è concessa solo per la discussione generale sulla legge e non sugli articoli, su emendamento o su dizioni contenute negli articoli.

PARIS (P.S.U.): Secondo me, la legge pecca di eccessiva schematicità. Infatti la Regione da questi denari in 10 annualità alle Province, ma sarebbe stato bene che la Regione formulasse i criteri generalissimi dell'impiego di questo denaro, anche per potersi fare un'idea del modo di impiegarlo e del rendimento. Avrei avuto piacere di vedere nella relazione se questi fondi possono essere dati esclusivamente a enti, a cooperative oppure anche a privati. Perché questa cosa mi sta a cuore? Perché

è naturale che dandoli a enti, devono ricorrere al credito, di cui vi è un assorbimento; dandoli invece a privati, si presume che abbiano in testa non so quale percentuale della spesa e debbano ricorrere a qualche forma di credito. Quindi si sollecitavano in un certo senso le disponibilità finanziarie dei privati ad essere investiti in alloggi. Però qui bisogna vedere anche il lato sociale della cosa. E' giusto dare un contributo, sia pure per la costruzione di un appartamento di carattere popolare, a uno che ha una certa disponibilità?

Bisogna approfondire maggiormente tale questione.

Avrei inoltre avuto piacere di avere dei dati statistici anche schematici e generali, per farmi un'opinione di quegli intenti che la legge si propone, per vedere come è possibile raggiungerli meglio. Ho parlato molto forte, in sede di Consiglio provinciale, dell'estrema urgenza di case, anche se sono d'accordo che non basta la casa; infatti, se nella cucina c'è il tavolo bisogna anche imbandirlo ad una certa ora del giorno. E' opportuno che l'Assessore competente faccia queste considerazioni.

CAPRONI (P.P.T.T.): Da un punto di vista concettuale e anche pratico e soprattutto dal punto di vista giuridico l'osservazione fatta dal consigliere Caminiti è di grande importanza.

SALVETTI (P.S.I.): Questo è articolo 1.

CAPRONI (P.P.T.T.): Se le leggi dello Stato hanno distinto fra edilizia popolare ed edilizia di tipo economico, lo hanno fatto con un determinato criterio e con una fondata ragione e pur essendo favorevole sia all'una che all'altra soluzione, mi sembra che un emendamento dovrebbe essere apportato. In seguito

si potrà discutere sulla ragione dell'opportunità o meno dell'emendamento.

PRESIDENTE: Questo lo discutiamo dopo, Caproni, non si può adesso!

CAPRONI (P.P.T.T.): Un'osservazione tengo a fare non tanto per la costruzione di case di tipo economico, quanto per l'eventualità di contributi per la costruzione di case di tipo popolare. La osservazione è questa: indubbiamente gli aspiranti agli alloggi delle case popolari in genere sono i più poveri, coloro che molte volte non hanno mezzi nemmeno per pagare l'affitto. Tutti in Consiglio siamo favorevoli in linea generale ad aiutare il povero, prima di tutto perché ciò corrisponde a un criterio di giustizia e di carità verso il prossimo, e in secondo luogo perché questa è una delle finalità, alle quali indiscutibilmente deve aspirare chi si occupa della cosa pubblica.

SALVETTI (P.S.I.): Mozione d'ordine.

CAPRONI (P.P.T.T.): Però anche qui bisogna distinguere fra povero e povero. Non per fare una distinzione di categorie, ma perché anche i poveri, in quanto cittadini, hanno o non hanno determinati diritti. Ho davanti agli occhi lo specchio di quanto avviene soprattutto in città, a Bolzano, dove il povero che viene sistemato in una casa popolare spesso...

CAMINITI (P.S.I.): E' competenza della Provincia!

CAPRONI (P.P.T.T.): ... si trova costretto a contrattare, nel vero senso della parola, con una terza o una quarta persona per cedere a questa terza o quarta persona il suo diritto di occupare lo spazio che egli abbandona

— non voglio chiamare alloggio ma sotto tetto o scantinato — e nel 90% dei casi l'aspirante a quello spazio è nè più nè meno che un nuovo venuto, non è uno di quelli che in città era anche prima in condizioni disperate.

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): E' un italiano!

CAPRONI (P.P.T.T.): E' sempre o quasi un nuovo venuto.

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): Italiano!

CAPRONI (P.P.T.T.): Italiano, tedesco o cinese, è un nuovo cittadino che viene da fuori. Può venire anche da Caldaro, Laives o Borghetto o Ala, non si va a vedere da dove vengano queste persone. Sono persone nuove, che si introducono nel Comune.

SALVETTI (P.S.I.): Siamo fuori argomento!

CAPRONI (P.P.T.T.): E così si stabilisce il diritto di avere un trattamento preferenziale a seconda di una disposizione di legge statale o regionale o provinciale, a seconda della convenienza. Allora sorge la necessità, che si discuterà poi in altra sede, di dichiarare inabitabili questi alloggi; altrimenti le lamentele continueranno ancora, mentre noi siamo ben determinati a prendere finalmente, dopo tanta pazienza, una posizione chiara e decisa.

PRESIDENTE: Sulla discussione generale della legge!

CAPRONI (P.P.T.T.): Fatta questa premessa, termino il mio intervento, che aveva il solo scopo di chiarire a tale riguardo il mio pensiero, un po' diffuso in tutti gli ambienti

economici della città di Bolzano ed anche molto diffuso fra le stesse popolazioni oriunde dalle vecchie province.

PRESIDENTE: Non c'entra questa questione.

SALVETTI (P.S.I.): A me pare che siamo tutti intempestivi in questa discussione. Per l'ordine delle cose tutte queste belle osservazioni di Caproni andavano fatte in sede di Consiglio provinciale. Questa non è che la premessa alle due leggi particolari di natura provinciale, ed il Consiglio di Bolzano ha già votato e scontato in anticipo questa legge. Noi di Trento potremo parlare delle ore, ma non qui, su tutte queste belle cose; dovremo parlare a Trento, quando discuteremo dell'applicazione locale di questa legge. Tutti questi interventi sono fuori posto; la pregiudiziale sollevata all'articolo 1 da Caminiti per me è l'unica cosa che può interessare in questa sede.

Se l'articolo 1 come qui enunciato diventa cogente per noi della Provincia di Trento, che dobbiamo ancora discutere la legge, dobbiamo preoccuparci di evitare contraddizioni fra questa statuizione dell'articolo 1 e la diversa interpretazione della legge dello Statuto. A Bolzano hanno creduto di fare altrimenti, se la vedano loro sulla competenza. Ma la mia preoccupazione è che qui si trova una forma, e che con questo testo non si tagli la possibilità giuridica di attingere a questi fondi. Nel merito vedremo noi a Trento, ma credo che ci troveremo d'accordo.

BANAL (D.C.): Quello che volevo dire lo ha già detto adesso il consigliere Salvetti. Voglio aggiungere soltanto che la Giunta regionale, in data 8 febbraio 1951, aveva trasmesso al Consiglio una relazione e un suo pro-

getto, nel quale sono rilevabili i criteri che la Giunta stessa voleva seguire nell'emanazione di questa legge. Il progetto è stato respinto dalla Commissione e ritornato alla Giunta, con la motivazione che la competenza è provinciale, in base all'articolo 11 punto 11 dello Statuto. In seguito la Giunta aveva elaborato un nuovo progetto che porta la data del 30 giugno 1951, e che è stato inviato anche alla Commissione dei lavori pubblici. Si capisce che, avendo esclusa la competenza della Regione in materia di edilizia popolare, il progetto ha dovuto ridursi solo alle modalità degli stanziamenti e alle garanzie che vengono chieste alle Province, perché questi stanziamenti vadano a buon fine. Ora la portata della legge è quella che è, e ritengo perfettamente inutile entrare nella discussione di una materia che non ci compete. E' su questo che dobbiamo pronunciarci oggi. Se nell'esame degli articoli emergeranno delle imperfezioni e ci sarà bisogno di emendamenti, facciamoli nell'esame degli articoli; tutto il resto è inutile.

MENAPACE (vice-Presidente del Consiglio regionale - IND.): Cominciamo dal principio, come diceva quel filosofo, e cioè dall'articolo 1 ma dalla discussione generale. E' ovvio che il titolo della legge non corrisponde alla legge, perché questa non è una legge regionale sull'edilizia popolare nè sull'edilizia economica o di altro tipo, ma è una legge per erogare dei contributi in vista dell'elaborazione di eventuali leggi provinciali, e per l'esecuzione di opere che sono di competenza provinciale. Perciò, anche d'accordo con l'Assessore ai lavori pubblici, la proposta è relativa al titolo della legge e non all'articolo 1, perché la dizione proposta è questa: « *contributo alle province di Trento e di Bolzano per la costruzione di case popolari* ».

SALVETTI (P.S.I.): Questa è una legge appoggio.

PRESIDENTE: Chiede la parola su questo? Cominciamo con il titolo e poi esamineremo gli articoli.

SCOTONI (P.C.I.): Sono del parere esattamente opposto a quello espresso da qualcuno che mi ha preceduto; secondo me in questa sede, in sede di discussione generale, noi possiamo esaminare anche la competenza. Si dice che non dobbiamo discutere di questo perchè è competenza delle Province, ma se io credo che la competenza è invece della Regione spero, potrò esprimere questo dubbio ed avrò diritto di sostenerlo.

Si dice che noi diamo i contributi alle Province e non dobbiamo interessarci di altro. Come no? Perché sovvenzioniamo l'edilizia popolare e non invece i porti lacuali, che sono pure di competenza della Provincia? Perché non diamo a quelli? Perché evidentemente abbiamo fatto un esame delle varie necessità ed abbiamo convenuto che in questo momento è necessario aiutare l'edilizia popolare, assai più bisognosa di porti lacuali. Io non credo a quello che ha detto Caproni, ma il fatto di avere da parte sua affrontato questo determinato argomento era perfettamente legittimo. Ieri mi sono astenuto, quando si è proposto di inserire nell'ordine del giorno questa legge, perché avevo la sensazione che sarebbero scaturite delle discussioni complesse che, affrontando la legge così rapidamente, potevano diventare affrettate.

Sembra che questo primo inizio non mi dia tutti i torti. Mi sembra in sostanza che vi siano alcune questioni fondamentali. La prima l'ho sentita affiorare in alcuni interventi, sotto la formula più preoccupante del punto di vi-

sta giuridico e sociale: può la Regione, dal momento che dà un contributo alle Province per questo settore, dare anche un indirizzo? Guardate che quando venne presentata la prima legge per disposto della Giunta in questa materia, dissi che quella legge invadeva il campo della legislazione provinciale; e quindi non credo si possa dire che il mio giudizio possa essere influenzato da prese di posizione aprioristiche, ma ritengo che effettivamente, quando la Regione dà questo contributo, potrebbe anche condizionarlo. Ciò non significa che non si possa legiferare in materia di edilizia popolare, perché se la Regione avesse disponibilità di mezzi e volesse, potrebbe dar il contributo alle Province — sempre se accettano — ai Comuni, all'Istituto case popolari o chi sia, per costruire delle case; con ciò non andrebbe a legiferare in materia di edilizia popolare. Ciò significa non dare contributi ma rispondere a che cosa si intende per edilizia popolare, significa creare determinati istituti che operino in questo settore, significa dare a questi istituti determinate facoltà, come quella di poter far espropriare il suolo per la costruzione delle case, significa imporre ai comuni certi obblighi nei confronti di questi istituti.

Questo è per me edilizia popolare, ma non il fatto di dare un contributo. Ora risposto, mi sembra, a questa prima domanda, intesa appunto a conoscere se la Regione poteva non legiferare ma dare un indirizzo, vorrei rispondere ad un'altra domanda che mi sono posto: la Regione lo vuol fare? Credo che in parte lo voglia fare; penso però che la maggioranza non sia orientata in questo senso; il fatto stesso che ieri mi hanno detto che questa legge sarebbe passata con estrema facilità, mi fa sorgere legittimamente l'idea che ciò non sia nei desideri ed anche il fatto che non esiste una relazione a questa legge mi fa credere che la Com-

missione sia di questo stesso parere. Però sarebbe stato utile, come ha detto Paris, che noi avessimo esaminato un po' anche la materia nella quale interveniamo, sia pur per ente interposto, perché allora saremmo riusciti ad avere un quadro più esatto delle necessità, e forse anche delle forme d'intervento che erano utili nella nostra Regione. Vi sono dubbi e perplessità; ho sentito dei Consiglieri parlare ed esprimere delle idee diverse: — Risanamento, incremento edilizio — tutte cose basate su considerazioni di sostanza, che devono essere studiate, esaminate e possibilmente controllate, con cifre e con dati che non indichino solo la base qualitativa di questo fenomeno, nel quale vogliamo intervenire. Purtroppo mi sembra che tutto questo non si possa fare e me ne dispiace. Vuol dire però che verrà fatto in sede provinciale; e in quella sede daremo la stura ai nostri pensieri.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): « Gli assenti hanno sempre torto », diceva mio nonno.

SALVETTI (P.S.I.): Tuo povero zio!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): E non chiedetemi chi era . . . Perciò devo dolermi di essere stato assente nell'attimo nel quale è stato deciso di discutere questa legge, anche se non iscritta all'ordine del giorno. Fossi stato presente, avrei votato in senso negativo. Perché? Perché, a parte le considerazioni giuste, anzi sentite da tutti, della signorina Lorenzi, circa la mancanza di case per la povera gente, ritengo che la Regione distribuisce le somme alle Province senza fissare degli obblighi. Se la Regione distribuisce, eroga questi fondi, deve fissare le norme generali affinché i fondi vengono usati dalle Province con lo stesso sistema, in

modo da evitare delle discrepanze nell'applicazione di queste leggi.

Faccio un esempio. La Regione non può evidentemente creare una legge sull'edilizia popolare o sulla edilizia a tipo economico — non discutiamo sul termine proprio, io propendo per il « popolare » — però potrà dire: — io dò questi soldi alle Province per l'edilizia, qualora però risponda a questi requisiti. — Altrimenti possiamo trovarci di fronte ad un impegno della Regione per delle somme che la Provincia di Bolzano impiegherà in un determinato modo e la Provincia di Trento in un altro modo; e così potremmo avere nella stessa Regione delle ingiustizie e forse delle indebite spese, in quanto verrebbero favorite determinate categorie invece che altre. Per conto mio l'Assessore avrebbe dovuto far precedere una relazione molto dettagliata, in cui dicesse che cosa è l'edilizia popolare. Cercare di spiegare non vuol dire legiferare, vuol dire rendere le idee chiare a chi non le ha.

PRESIDENTE: Altri Consiglieri prendono la parola sulla discussione generale? Nessuno. Il Consiglio deve decidere se passare alla discussione per articoli. Chi è d'accordo? Maggioranza favorevole, 1 contrario. E' approvato a maggioranza, il passaggio alla discussione per articoli.

C'è una proposta di emendamento per il titolo della legge, firmato Caminiti, Menapace, Turrini. Al posto di « Legge regionale sull'edilizia popolare » viene proposto « Erogazione di contributi alle Province di Trento e di Bolzano per la costruzione di case popolari ». Chi è d'accordo con l'emendamento? Unanimità.

Articolo 1.

E' proposto un emendamento a firma Alberti, Balista, Caminiti, Odorizzi, Lorenzi. Al-

la 4^a riga, invece di « alloggi di tipo economico » mettere « case popolari ».

(Es ist ein Abänderungsvorschlag eingereicht worden und zwar 4. Zeile des Artikels 1., statt « Bau von Wirtschaftswohnungen » wird « Volkswohnhäuser » vorgeschlagen. Das Wort Volkswohnhäuser ist aus dem Statut entnommen).

La dizione « case popolari » è presa dallo Statuto.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Si tratta di case popolari anche là.

PRESIDENTE: Vediamo se ci sta. Cade « alloggi dello stesso tipo ».

E' aperta la discussione sull'emendamento. Nessuno. E' posto ai voti tutto l'articolo 1. Come preletto: 34 favorevoli, 4 astenuti.

Articolo 2.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Qui si dice: « Le Province fisseranno con propria legge, dopo la data di questa legge ». Come si concilia il fatto che la Provincia di Bolzano ha già fissato le norme, prima ancora che ci fosse la legge ».

PRESIDENTE: Non è in contrasto.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Secondo me in tal caso la Provincia di Bolzano non può utilizzare queste somme, basandosi sulla legge che ha già fatto, perché parla di fissare con propria legge dopo questa data, e la legge di prima non prevede l'uso di queste somme.

AMONN (S.V.P.): Il consigliere Cristoforetti non è bene informato. Noi abbiamo fatto una legge per i 50 milioni stanziati dalla

Provincia, dicendo che in questa legge provinciale possono anche essere impiegati i contributi, che vengono dallo Stato o dalla Regione, ecc. Quindi ci siamo salvaguardati.

SCOTONI (P.C.I.): Credo che basti mettere « fissano », e proporrei di togliere la parola « provinciale », perché le Province non possono far altro che fissare con legge provinciale.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo di mettere « fissano » invece che « fisseranno ».

CRISTOFORETTI (M.S.I.): « Stabiliscono ».

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con la parola « stabiliscono »? Unanimità. « Le Province stabiliscono con legge »: chi è d'accordo di tralasciare la parola « provinciale »? Unanimità.

L'articolo suona così: « Le Province stabiliscono con propria legge, a sensi dell'articolo 11 ... ecc. ».

FORER (S.V.P.): Non vedo perché bisogna mettere qui Statuto regionale. « Statuto speciale » o Statuto, perché Statuto regionale potrebbe anche significare lo Statuto delle altre regioni italiane.

PRESIDENTE: C'è una proposta di omettere la parola « regionale », e lasciare solo la parola « Statuto ». Prego di portare l'emendamento scritto.

L'emendamento è presentato dai consiglieri Erckert, Menapace e Ammon: al posto di « Statuto regionale » mettere la dizione « dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ». Chi è d'accordo con l'emendamento, prego di alzare la mano: 37 favorevoli, 1 astenuto.

E' posto ai voti tutto l'articolo 2: 35 favorevoli, 1 contrario.

Articolo 3.

BETTINI-SCHETTINI (P.C.I.): Domanderei di sostituire « somministrazione » con « assegnazione di fondi ».

SCOTONI (P.C.I.): Scadendo il 30 giugno, deve essere il dicembre per il '51, perché giugno è già passato.

PRESIDENTE: Significa che quest'anno può essere dato solo al 31 dicembre.

SCOTONI (P.C.I.): Allora quest'anno viene data la metà.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): No, viene corrisposto anche quest'anno, con ritardo, perché all'articolo 1 Lei trova: « *la spesa complessiva di Lire un miliardo in apposito capitolo di bilancio della Regione, a decorrere dall'esercizio 1951* ».

PRESIDENTE: E' proposto un emendamento firmato Caminiti, Scotoni, Menapace, sostitutivo della parola « somministrazione » con la parola « il versamento ». E al posto di « sca-

dente » con « scadenza al ». Chi è d'accordo? Unanimità.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso: unanimità.

L'articolo 3 è approvato con due emendamenti.

E' posto ai voti l'articolo 4: unanimità.

Articolo 5. Al posto di « Statuto regionale » mettere « Statuto speciale del Trentino-Alto Adige » per avere la stessa dizione di sopra. E' posto ai voti l'articolo 5 con l'emendamento: unanimità.

E' proposta da Forer, Fontanari e Banal la istituzione dell'articolo 6 « La presente legge sarà pubblicata... ecc. ». E' posto ai voti l'articolo 6: unanimità.

Si procede alla votazione della legge. Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Prego il segretario di fare l'appello.

(Segue l'appello e votazione).

Esito della votazione: 37 voti favorevoli, 1 contrario, 2 astenuti.

La legge sull'erogazione dei contributi alle Province di Trento e Bolzano è approvata.

La seduta è tolta.

Ore 14.

